

FRATI FRANCESCANI DELL'IMMACOLATA

TEXTUS APPROBATUS

Romae, die 25.06.2022

Andr' R. Gaballo



LE COSTITUZIONI 2022

Capitolo I



NATURA E FINE

*«La regola e la vita
dei frati minori è questa,
cioè osservare il santo Vangelo
del Signore nostro Gesù Cristo».
(Rb I).*

Titolo I

Natura

- 1. § 1.** Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici intesero seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio.

§ 2. Per un dono dello Spirito l'Istituto «Fratelli Francescani dell'Immacolata» (FI) è stato eretto come Istituto religioso di diritto diocesano a Benevento il 22 giugno 1990 e approvato dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, con il Decreto del 1° gennaio 1998 (Prot. n. B. 242 - 1/94) come Istituto religioso di diritto pontificio.

§ 3. L'Istituto dei Fratelli Francescani dell'Immacolata è composto da Fratelli sia chierici sia laici. In forza della professione, tutti i Fratelli sono veramente uguali nei doveri e nei diritti religiosi eccettuato ciò che proviene dal sacramento dell'Ordine.

§ 4. L'Istituto dei Fratelli Francescani dell'Immacolata è un Istituto clericale.
- 2. § 1.** La stessa denominazione dell'Istituto è sintesi della nostra speciale consacrazione totale a Dio per mezzo della Chiesa e memoria vivente della duplice dimensione che ne sostanziano il carisma fondazionale: quella della vita religiosa francescana, conforme alla Regola bollata di San Francesco d'Assisi, e quella della «marianità kolbiana», espressa particolarmente dalla Consacrazione all'Immacolata, sia personale sia comunitaria, contenuta nel nostro quarto voto, che chiamiamo «Voto mariano», e che specifica in modo costitutivo la nostra forma di vita serafica come essenzialmente missionaria mariana.

§ 2. Il voto mariano esplicita il proprio della Consacrazione all'Immacolata, come appartenenza illimitata, incondizionata, irrevocabile a Lei.

3. La vocazione ad essere Frati Francescani dell'Immacolata è un dono del Padre che ci chiama a vivere la nostra speciale consacrazione religiosa francescana alla luce dell'Immacolata, che conduce alla più alta e perfetta cristificazione, aprendoci a nuove possibilità e frutti di santità e di apostolato.
4. § 1. Le Costituzioni presentano in modo organico e completo l'intera struttura della vita religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata con riferimenti alla Regola Bollata di S. Francesco d'Assisi.
- § 2. La forma di vita di una *Casa Mariana* si costruirà secondo il modello della fraternità francescana e l'esempio offerto da san Massimiliano Maria Kolbe.
- § 3. Un raggruppamento di almeno tre *Case Mariane* e dodici membri in un determinato territorio può essere costituito in una *Delegazione*.

Titolo II

Finalità

5. Fine generale e fondamentale dell'Istituto è la più grande gloria di Dio mediante la santificazione propria e la salvezza di tutti, per la mediazione dell'Immacolata, da intendersi in relazione a Cristo unico Redentore e Mediatore tra Dio e gli uomini (1 Tm 2,5).
6. Fini specifici dell'Istituto sono:
- a. promuovere la Missione dell'Immacolata Mediatrix, secondo gli insegnamenti e gli esempi di san Massimiliano Maria Kolbe che impegna alla conversione e alla santificazione delle anime, sotto la protezione e per la mediazione dell'Immacolata insita nella sua Maternità universale: dall'Immacolata al Sacro Cuore di Gesù;
 - b. promuovere, ad ogni livello, gli studi sul mistero di Maria;
 - c. incrementare il culto e la devozione all'Immacolata, con ogni mezzo e dovunque sia possibile;
 - d. organizzare, guidare e diffondere l'Associazione «Missione dell'Immacolata Mediatrix»;
 - e. aprire, sostenere e incrementare le missioni soprattutto là dove maggiori sono le necessità della Chiesa, dove più ferve la lotta per la salvezza delle anime e per l'edificazione del Corpo di Cristo.
7. Nei rapporti con gli altri Istituti francescani:
- a. L'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata condivide con le Suore Francescane dell'Immacolata il carisma francescano-mariano;
 - b. nello stesso tempo l'Istituto si impegna a coltivare una fraterna comunione spirituale con tutte le altre famiglie religiose francescane, verso le quali nutre stima e affetto.

Capitolo II



LA NOSTRA CONSACRAZIONE

*«...vivendo in obbedienza,
senza nulla di proprio
e in castità» (Rb I)
e nella totale Consacrazione all'Immacolata.*

Titolo I

Lo stato ecclesiale di consacrazione speciale

- 8.** I Consigli Evangelici di Castità, Povertà e Obbedienza, fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa riceve dal Signore e con la sua grazia sempre conserva (cf. PC 1; can. 575).
Pertanto, lo stato di coloro che li professano appartiene alla vita e alla santità della Chiesa.
- 9.** La chiamata ad essere Frate Francescano dell'Immacolata è un dono del Padre che chiama a vivere più profondamente la nostra conformazione a Cristo con la pratica dei consigli evangelici nella imitazione della sua Madre SS.ma, la Vergine Immacolata, che ci apre a nuove possibilità e frutti di santità e di apostolato.
- 10.** **§ 1.** L'osservanza dei consigli evangelici, che assumiamo con voto, ci introduce a titolo speciale nel mistero pasquale di Cristo facendoci partecipi del Suo sacrificio, nella totale oblazione di noi stessi alla volontà salvifica di Dio (cf. cann. 673, § 2 e 607, § 1).
§ 2. La separazione da quanto non è immediatamente riferibile a Dio diventa indispensabile se vogliamo che la nostra consacrazione conservi il suo valore di speciale congiunzione al mistero della Chiesa, preannunciando, divenuti in essa segno luminoso, la gloria celeste (cf. can. 573, § 2).
- 11.** In forza della nostra professione religiosa ci impegniamo a vivere i tre consigli evangelici alla luce del Voto mariano, ossia alla luce dell'Immacolata, che comporta la «eroicità di azione» (SK 1272) che conduce alla più alta e perfetta cristificazione, a gloria suprema della SS.ma Trinità e a salvezza delle anime.
- 12.** Come segno della nostra speciale consacrazione di appartenenza all'Istituto e di testimonianza di povertà e penitenza, sia dentro sia fuori *Casa*, portiamo di norma e con semplicità il nostro abito religioso.

Titolo II

La nostra Obbedienza consacrata

- 13.** Gesù Cristo, assumendo la condizione di servo, venuto per compiere la volontà del Padre (cf. Gv 4,34; 5,30), si è fatto obbediente fino alla morte di croce (cf. Fil 2,8); così, liberandoci dalla schiavitù del peccato, ci ha svelato che la libertà umana è cammino di obbedienza alla volontà del Padre e l'obbedienza è cammino di progressiva conquista della vera libertà.
Perciò già il battezzato, alla sequela di Gesù, il cui cibo era fare la volontà del Padre, è chiamato a crescere ogni giorno nella libertà dei figli di Dio mediante un'obbedienza fiduciosa, sulla quale si costruisce e si realizza nella sua pienezza di uomo.
- 14.** La Santa Madre di Dio, la più alta e umile fra tutte le creature, con il suo «Fiat» (Lc 1,38) ispira a noi, a Lei consacrati, la risposta pronta e generosa all'amore di Dio che chiama e si fa egli stesso dono.
Cristo infatti non è venuto per essere servito ma per servire; per questo lavò i piedi agli apostoli e raccomandò loro di fare altrettanto.
Anche il Serafico Padre Francesco, fedele alle parole evangeliche, volle che i suoi frati non esercitassero alcun potere o dominio, soprattutto tra di loro.
- 15.** Assumendo con voto il consiglio evangelico dell'obbedienza, intendiamo partecipare intimamente al mistero di suprema umiliazione di Cristo Gesù che, per riparare la disobbedienza degli uomini, discese dal Cielo non per fare la sua volontà ma quella del Padre suo (cf. Gv 5, 30; Eb 10, 7) fino alla morte di croce (cf. PC 14; can. 601).
Stringendoci a Cristo che, pur essendo Figlio, sottomettendosi alle mediazioni umane, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, accettiamo i limiti dei Superiori.
- 16.** Col voto di obbedienza, accolto in spirito di fede e di amore, ci impegniamo a sottomettere la volontà ai legittimi Superiori, quali rappresentanti di Dio («Chi ascolta voi, ascolta Me»: Lc 10,16), quando comandano secondo le presenti Costituzioni, (cf. can. 601), per servire i fratelli come Cristo stesso, il quale venne «per servire e dare la propria vita in riscatto di molti» (Mt 20, 28; cf. Gv 10,15).
- 17.** Solo il Ministro Generale può imporre precetti, in forza del voto di obbedienza. Ma lo faccia raramente, per iscritto o davanti a due testimoni e solo quando lo richiede qualche grave motivo.
- 18.** § 1. Consacrati a titolo speciale, al servizio di Dio e della Chiesa, con lo spirito di san Francesco professiamo obbedienza e riverenza al Santo Padre al quale siamo soggetti anche in forza del voto di obbedienza (cf. can. 590, § 2).
§ 2. Per favorire la comunione tra il nostro Istituto e la Chiesa Universale, i Superiori avranno sempre premura di far conoscere ai Frati i documenti della Santa Sede riguardanti la vita consacrata e ne cureranno l'osservanza (cf. can. 592, § 1).

- 19.** Professiamo anche rispetto e riverenza verso i Pastori delle Chiese particolari, in cui svolgiamo la nostra missione, lavorando in armonia «all'edificazione del Corpo di Cristo» (Ef 4,12).
Ad Essi, oltre che ai nostri superiori interni, siamo soggetti, a norma del diritto universale, per ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato (cf. PC 14; cann. 586 e 678, § 1).
- 20.** Nel vivere il voto di obbedienza guardiamo costantemente alla Vergine Immacolata, all'umile «ancella del Signore» che con il suo «Fiat» (Lc 1,38) portò all'umanità il Salvatore e cooperò con Lui alla redenzione del genere umano. A Lei bisogna conformarsi nella totale e amorosa sottomissione ad ogni volere divino.
- 21. § 1.** I Ministri e i Guardiani compiano il loro servizio di autorità in spirito di completa docilità ai voleri di Dio e di amorosa dedizione ai fratelli da guidare nella via della perfezione religiosa, sapendo anche richiamare e correggere in caso di sbagli o difetti.
§ 2. I Ministri e i Guardiani debbono essere vere immagini dell'Immacolata Madre di Dio e Madre della Chiesa.
§ 3. Desiderando che i singoli frati, loro affidati, corrispondano al progetto del Padre, che per amore li ha chiamati, li stimolino a cercare e compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio. Li guidino come figli di Dio, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana (cf. cann. 617-619).
- 22.** I Ministri e i Guardiani non esercitino l'autorità come padroni, ma servano le loro Fraternità nella carità con animo generoso e si facciano volentieri modelli degli altri Frati, animando il loro spirito e la loro vita con l'esempio e la parola.
- 23. § 1.** In seno alla Fraternità sia favorito il dialogo fraterno, per la maggiore partecipazione di tutti al bene comune.
§ 2. I Frati, rimanendo pronti ad obbedire al Ministro e al Guardiano con spirito di fede nell'offerta a Dio della propria volontà come sacrificio di se stessi, con fiducia manifestino loro il proprio parere e le iniziative in vista del bene comune.
§ 3. I Superiori li ascoltino volentieri e promuovano la loro concorde collaborazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e comunicare gli ordini, che vanno eseguiti con obbedienza pronta e soprannaturale (cf. can. 618).

Titolo III

La nostra Povertà consacrata

- 24. § 1.** Con la professione della povertà evangelica intendiamo imitare Cristo povero, il quale «da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi della sua povertà» (2 Cor 8, 9).
- § 2.** Assumendo con voto il consiglio evangelico della povertà, ci obblighiamo a condurre una vita povera di fatto e di spirito che comporta anche la dipendenza e la limitazione nell'usare e disporre dei beni materiali, a norma del diritto universale e proprio (cf. can. 600).
- 25.** Il voto di povertà fa essere «poveri di cose e ricchi di virtù» (Rb VI), nel distacco affettivo ed effettivo dai beni materiali.
- La povertà delle cose terrene e il distacco dalle creature si trasfigurano nel possesso di Dio, come diceva san Francesco «Mio Dio e mio tutto». La povertà, abbracciata per il Regno dei cieli, testimonia concretamente il valore dei beni celesti. Con questo voto – come san Francesco – vogliamo «seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signor nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, e perseverare in essa fino alla fine» (FF 140).
- 26.** Avendo scelto la condizione di poveri, ad imitazione di Cristo ci sottomettiamo con gioia alla comune legge del lavoro (cf. PC 13) come mezzo necessario per provvedere al nostro sostentamento e alle opere dell'Istituto, perciò evitiamo ogni apparenza di lusso, ogni forma di eccessiva preoccupazione e di accumulazione di beni usando con sobrietà i beni che sono necessari per vivere e per essere al servizio degli altri (cf. cann. 600; 634, § 2).
- 27. § 1.** Liberandoci dai legami dei beni terreni, la povertà consacrata ci impegna a cercare innanzitutto il Regno dei cieli con filiale abbandono alla Provvidenza del Padre celeste, e ci rende pienamente disponibili per il servizio della Chiesa e dei fratelli.
- § 2.** Amiamo tanto la povertà da accoglierne le conseguenze con animo sereno. Se talora ci accade di mancare anche del necessario, ci rallegriamo con Gesù, che ci offre la possibilità di una identificazione più completa alla sua povertà, perché dipenderemo dall'elemosina che ci verrà offerta, dando così testimonianza della povertà e della letizia francescana.
- 28. § 1.** «Beati i poveri in spirito» proclama Gesù (Mt. 5, 3). Chi è povero nello spirito non ritiene nulla sua proprietà, neppure se stesso; tutto riceve come dono divino e tutto trasforma in dono di servizio ai fratelli. Pertanto, nell'uso e nell'amministrazione dei beni, il Frate dipende in tutto dai Superiori.
- § 2.** Tutto ciò che il Frate acquista mediante il proprio lavoro e la propria attività (predicazione o altri servizi ministeriali, applicazione di SS. Messe, insegnamento, diritti di autore, ecc.) o a motivo dell'Istituto, ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, ogni provento da regali, da lavoro, compresi quelli legati a qualche ufficio ecclesiale particolare (ad es.: parroco), o per qualunque altro titolo, passa all'Istituto, a beneficio della Fraternità (cf. can. 668,

§ 3); né può trattenerli come propri, o disporne per regalarli o prestarli senza il permesso del Guardiano.

- 29.** L'Istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle Costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione (cf. can. 670) e, in specie, provvedere sollecitamente a tutte le necessità degli anziani e degli ammalati (cf. can. 619), con l'attenzione materna raccomandata dal Serafico Padre (cf. Rb VI).
- 30.** I beni superflui di una Fraternità non siano mai accumulati, ma vengano inviati periodicamente al Ministro Generale, che ne deve disporre per aiutare i poveri, le missioni, le case di formazione e l'apostolato, in modo che la Fraternità rimanga sempre povera effettivamente.
- 31.** § 1. Il novizio e il professo di voti temporanei conserva la proprietà dei suoi beni patrimoniali e la capacità di acquistarne altri. Prima della professione temporanea, però, ne cede l'amministrazione a chi preferisce, disponendo dell'uso e dell'usufrutto (cf. can. 668, § 1).
§ 2. Per modificare tali atti, occorrono una giusta causa e la licenza del Ministro Generale o, in caso di urgenza, del Guardiano (cf. can. 668, § 2).
§ 3. Parimenti, con la licenza del Ministro Generale o, in caso di urgenza, con il permesso del Guardiano, il novizio può compiere gli atti di proprietà prescritti dalle leggi civili.
- 32.** § 1. Prima della professione perpetua, rinuncino a tutti i loro beni, liberamente, secondo l'ispirazione del Signore, così come indica la Regola bollata (Rb II). Tale rinuncia si fa possibilmente in forma valida anche secondo la legge civile (cf. can. 668, § 4).
§ 2. In casi particolari e per ragioni gravi e oggettive il Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio, può autorizzare annualmente la dilazione di tale rinuncia formale, ma non oltre dieci anni dopo la data della professione perpetua.
§ 3. Qualora un frate dopo la rinuncia ricevesse dei beni, è tenuto a rinunciare ad essi con un nuovo atto.

Titolo IV

La nostra Castità consacrata

- 33.** § 1. Il consiglio evangelico della castità assunto per il Regno dei cieli, dono insigne della grazia divina e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, libera il nostro cuore dai legami umani e consente una disponibilità piena nel servizio a Dio e al prossimo (cf. Mt 19, 10; 1 Cor 7, 32ss).
§ 2. Assumendo con voto il consiglio evangelico di castità ci obblighiamo a vivere in perfetta continenza nel celibato (cf. can. 599).

- 34.** Con il voto di castità tutto il Frate viene consacrato all'amore sommo di Dio che realizza l'unione più profonda dell'anima con Cristo Sposo, riceve il dono della fecondità soprannaturale, diventa segno escatologico del regno celeste, vive gioie spirituali altissime, nella somiglianza con l'Immacolata sempre Vergine.
- 35. § 1.** Fin dalle prime tappe del cammino formativo, ciascuno deve esaminare seriamente se stesso davanti a Dio per avere la certezza morale di poter mantenere l'impegno della castità celibataria. Nel dubbio o di fronte a particolari problemi non tralasci di consigliarsi in franchezza con i Responsabili della formazione, con i Superiori, soprattutto con il padre spirituale ed eventualmente uno psicologo¹.
- § 2.** Secondo le indicazioni della Chiesa non si ammetta chi ha tendenze omosessuali profondamente radicate².
- 36.** Con il voto di castità si ha l'esigenza di nutrirsi più intensamente di orazione e di vita sacramentale, specialmente dell'Eucaristia «Pane degli Angeli» (Sal 77,25), guardando costantemente a Colei che è la Regina dei vergini.
- 37.** Il voto di castità si custodisce con la mortificazione dei sensi interni e dei sensi esterni. Si custodisce il tesoro della castità in «vasi fragili» (2 Cor 4,7) e si deve perciò preservarlo dai pericoli, evitando ogni occasione di turbamento o di dissipazione, portando «la mortificazione del Signore nella nostra carne mortale» (2 Cor 4,10).
- 38.** La modestia e il riserbo nel portamento, la nobiltà e la delicatezza nei modi aiuteranno ad essere sempre vigilanti nei rapporti con gli altri. Bisogna aiutare gli altri ad elevarsi sul piano soprannaturale della fede, speranza e carità, con la testimonianza di vita verginale, vissuta per Iddio, in gioiosa comunione fraterna e nel distacco totale dai piaceri della carne e del mondo.
- 39. § 1.** La preghiera, la mortificazione, il lavoro, la ricreazione, il riposo, l'esercizio fisico, saggiamente armonizzati fra di loro, sono di aiuto indispensabile ad una vita di castità equilibrata e serena.
- § 2.** La vita comune salva dalla solitudine e fa condividere gioie e dolori, nell'amore reciproco che tiene tutti uniti in Gesù Amore: «Che siano una cosa sola in Me» (Gv 17,11).
- § 3.** Aiuto a custodire la castità è la prudenza, per cui si deve evitare ogni amicizia ambigua, sia all'interno che all'esterno della comunità.

¹ Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Documento sull'uso della psicologia nei seminari*, 29 giu. 2008.

² Cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sui Criteri di discernimento vocazionale riguardo a persone con tendenze omosessuali*, 4 nov. 2005.

Titolo V

La nostra totale Consacrazione all'Immacolata

- 40.** Il Voto mariano è una promessa pubblica, fatta a Dio nella professione religiosa, di consacrazione illimitata di sé all'Immacolata, come sua «proprietà assoluta» (SK 1160) per affrettare l'avvento del Regno di Cristo nel mondo. Esprime la ferma volontà di conformarsi alla stessa missione universale dell'Immacolata Mediatrix, tendendo, come sua proprietà, ad essere ed operare come Lei, mediante l'adempimento dei seguenti obblighi:
- a. preghiera e formazione mariana personale e comunitaria;
 - b. catechesi e apostolato mariano con tutti i mezzi: promuovere la *Missione dell'Immacolata Mediatrix*, ossia far conoscere, amare, imitare e glorificare l'Immacolata da ogni uomo in tutti gli ambienti sociali, attraverso la catechesi, la stampa, l'arte, i media e ogni altro ritrovato della tecnica, nonché costituire ovunque nuove *Case Mariane* e *Città Mariane* e di organizzare l'associazione *Missione dell'Immacolata Mediatrix*;
 - c. missionarietà senza riserve: essere mandati dal Ministro Generale anche in terra di missione o dovunque sia, per obbedienza, ricordando che per san Francesco questa obbedienza è la più perfetta, perché può portare con sé anche il dono del martirio. Seguendo l'ispirazione e l'esempio di san Massimiliano, i Frati rinunciano alla riserva posta nel capitolo XII della Regola bollata – dove è detto che solo il frate mosso da «divina ispirazione», se ritenuto «idoneo» dai superiori, può essere mandato in terra di missione –, e in forza del loro 4° Voto mariano, professano di poter essere mandati in terra di missione, anche *ad gentes*, con semplice comando di obbedienza; fermo restando l'obbligo proprio del Ministro Generale di operare un discernimento accurato e prudente circa i Frati da inviare in terra di missione.
- 41.** Il Voto mariano nella sua dimensione teologico-dottrinale, presenta l'Immacolata Mediatrix e Corredentrice incentrata nel mistero di Cristo, «unico Mediatore» (1 Tm 2,5) e nostro Redentore, e della Chiesa, svelata nella sua missione universale. In questo modo, nel divino disegno di salvezza l'Immacolata risulta associata e subordinata a Cristo - nuova Eva accanto al nuovo Adamo - e configurata nella Chiesa, anch'Ella Vergine feconda, Sposa di Cristo e Madre delle anime (cf. LG 63,64).
- 42.** Il Voto mariano nella sua dimensione teologico-spirituale, presenta l'Immacolata Mediatrix che opera con lo Spirito Santo alla santificazione della vita consacrata del Frate, marianizzandolo nel suo essere e operare, per condurlo alla più alta e perfetta cristificazione, divenendo cioè come Lei (cf. SK 1272), a gloria suprema della SS.ma Trinità e a salvezza di tutte le anime.
- 43.** In forza della sinergia di grazia dell'opera dello Spirito Santo e dell'Immacolata e per effetto del suo impegno nell'assimilazione di una vita mariana, i consigli

evangelici e l'intera forma di vita francescana vengono da lui vissuti alla luce del Voto mariano, ossia alla luce dell'Immacolata.

- 44.** In questo senso il Voto mariano è detto voto costitutivo dell'Istituto: ne costituisce la forma essenziale dell'agire del Frate. Perciò lo rinnoviamo ogni mattina mediante l'atto di Consacrazione all'Immacolata e lo alimentiamo di preghiera mariana.

Come tale esso costituisce anche il carattere distintivo unitario della spiritualità e dell'apostolato dell'Istituto che è impegnato a stabilire il Regno di Cristo sulla terra nella maniera «più bella, più piacevole e più sicura» (cf. SK 1299), ossia attraverso l'Immacolata, con l'Immacolata, nell'Immacolata.

- 45.** Nella sua dimensione ascetica il Voto mariano esige una vita vissuta interamente per l'Immacolata senza alcuna riserva. L'obbligo, sia morale che giuridico, del consacrato con il Voto mariano è quello di essere pienamente docile, in tutto e per tutto, fra le mani della Mediatrix universale, sempre disponibile anche alle missioni più difficili per il regno di Dio sulla terra.

Capitolo III



LA FORMAZIONE

*«Se alcuni vorranno
intraprendere questa vita
e verranno dai nostri frati (...)»
(Rb II)*

- 46.** La vitalità e lo sviluppo di una Famiglia Religiosa dipendono in massima parte dalla formazione dei membri (cf. PC 18), che dev'essere conforme alla natura e alle finalità dell'Istituto, secondo i contenuti e le modalità della propria *Ratio Formationis*, approvata dal Capitolo Generale.
- 47.** Le nuove vocazioni sono un dono del Signore, frutto dell'intensa orazione («Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe», Mt 9,38) e della genuina testimonianza di una vita consacrata, vissuta all'insegna della carità operosa e gioiosa.
- 48. § 1.** I Responsabili della formazione, nominati dal Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, seguano sempre le norme e le direttive della Chiesa. Conformemente all'esempio di san Francesco, chiamato «forma dei minori» e guardando all'Immacolata, umile ancella del Signore, i formatori siano dotati della necessaria esperienza e prudenza, abbiano ricevuto una formazione adeguata in centri specializzati, siano ricchi di spirito soprannaturale e capaci di trasmettere, con la parola e con l'esempio, la spiritualità propria dell'Istituto, secondo la Regola bollata e le presenti Costituzioni.
- § 2.** Tutti i Frati devono sentirsi corresponsabili della formazione – iniziale e permanente – di tutta la Fraternità, impegnandosi a coltivare, approfondire e maturare in se stessi i valori religiosi della spiritualità e carisma dell'Istituto.
- 49.** Il cammino formativo nel nostro istituto si estende dalla formazione iniziale – che comprende le tappe dell'Aspirantato, del Postulando, del Noviziato e del Postnoviziato – alla formazione permanente.
- 50.** La formazione, adattata alla cultura e alla capacità di ognuno, deve saper integrare la dimensione religiosa, umana, culturale, spirituale e pastorale (cf. can. 660, § 1).
- 51.** Per l'unità della formazione francescana e mariana ci si avvalga del servizio di predicatori e confessori preferibilmente francescani o comunque competenti nella spiritualità dell'Istituto.

Titolo I

L'Aspirantato e il Postulando

- 52. § 1.** L'Aspirantato è la fase del primo discernimento dei segni di vocazione e come tale non viene condotto internamente all'Istituto.
- § 2.** Gli aspiranti continuano a vivere in famiglia e hanno come punto di riferimento una nostra Fraternità, a norma del Direttorio e della *Ratio Formationis*. Esso non ha una durata prestabilita.
- § 3.** L'aspirante, quando ha maturato la scelta di abbracciare la vita religiosa nel nostro Istituto, fa domanda scritta di essere ammesso al Postulando al Delegato di Zona, al quale compete l'ammissione, previa consultazione del Guardiano e dell'incaricato della pastorale vocazionale locale, che lo ha seguito, e prese le opportune informazioni, anche sotto segreto (cf. can. 645, § 4). Contestualmente presenti una dichiarazione di rinunciare ad ogni rivendicazione nel caso non continuasse la sua vita nell'Istituto.
- 53. § 1.** Il Postulando è un tempo di iniziazione spirituale e religiosa che permette al candidato un passaggio graduale dalla vita di famiglia e di lavoro nella società alla vita comunitaria e religiosa in vista dell'ammissione al noviziato.
- § 2.** Il Postulando, che si svolge in una *Casa* specifica, dura ordinariamente un anno. Il Delegato, udito il Ministro Generale, per una giusta causa può abbreviarlo o prolungarlo, ma non di più di sei mesi.
- § 3.** Il postulante deve godere di buona salute fisica, morale e mentale; aver compiuto le scuole d'obbligo e conseguita la maggiore età secondo la legge civile dello Stato di appartenenza; essere idoneo alla convivenza fraterna; essere maturo a livello affettivo; scegliere la vita religiosa con piena libertà e consapevolezza. Al momento dell'entrata in Postulando presenterà i documenti richiesti.
- § 4.** I postulanti non hanno un abito proprio.
- 54.** Sotto la guida del Maestro e seguendo il cammino stabilito nella *Ratio Formationis*, i postulanti siano condotti ad approfondire quanto è necessario perché possano operare un discernimento vocazionale e disporsi a una consapevole e pienamente libera scelta di vita. Siano anche iniziati gradualmente alle pratiche quotidiane di pietà che sostengono la nostra vita spirituale, per il cui compimento potranno anche unirsi alla Fraternità, avendo però anche a parte loro momenti di preghiera comune.
- 55. § 1.** Compiuto il Postulando, il candidato, libero dagli impedimenti canonici e da quelli stabiliti dal nostro diritto proprio (cf. can. 643), fattane liberamente domanda e ritenuto idoneo, potrà essere ammesso al Noviziato dal Ministro Generale, previo consenso del suo Consiglio.
- § 2.** Prima di entrare in Noviziato i postulanti ammessi debbono fare un Corso di Esercizi Spirituali di almeno cinque giorni.

- 56.** La domanda del postulante, rivolta al Ministro Generale, dev'essere scritta di proprio pugno e accompagnata dalle relazioni del Maestro del Postulando e del Delegato di Zona.

Titolo II

Il noviziato

- 57. § 1.** Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'Istituto è ordinato a far sì che i Novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina al nostro Istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il nostro spirito; al tempo stesso, che l'Istituto possa verificarne congruamente le intenzioni e la idoneità (cf. can. 646).
§ 2. Si ammettano al Noviziato postulanti dotati di sufficiente maturità per abbracciare la vita del nostro Istituto (cf. can. 642).
- 58. § 1.** Il Noviziato ha la durata di due anni (cf. can. 648, § 3).
§ 2. All'inizio del Noviziato, i novizi faranno la vestizione, a norma del Direttorio. L'abito dei novizi è costituito dalla tonaca senza cappuccio, con la corda senza i nodi, la mantellina fino al cingolo sulla quale va posta la medaglia miracolosa, la corona francescana, i sandali ai piedi nudi.
- 59.** Il Noviziato è un tempo prezioso per la vita religiosa. Per essere valido il Noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa Fraternità del Noviziato (cf. can. 648, § 1), fermo restando il disposto del can. 647, § 3.
- 60. § 1.** Salvo il disposto dei cann. 647, § 3 e 648, § 2, le assenze dalla *Casa* del Noviziato, che superino i tre mesi, continui o discontinui, rendono il Noviziato invalido; quelle che superano i quindici giorni vanno recuperate. Le assenze che non superano i quindici giorni, anche se non recuperate, non rendono invalido il Noviziato.
§ 2. Il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, può fare anticipare la prima professione, ma non oltre quindici giorni (cf. can. 649, §§ 1 e 2).
- 61.** Per integrare la formazione dei Novizi, se ciò sarà ritenuto utile a giudizio del Maestro, udito il Ministro Generale, oltre il tempo di cui al n. 59, possono essere inseriti uno o più periodi di esercitazioni apostoliche da compiersi fuori della Fraternità di Noviziato sotto la guida di Frati che siano idonei e in contatto con il Maestro (cf. can. 648, § 2). La loro durata viene stabilita dal Ministro Generale e possono essere protratti fino a tre mesi prima della Professione.
- 62. § 1.** Il Maestro dei novizi è nominato dal Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio. Può essere nominato un professore di voti perpetui da almeno cinque anni (cf. can. 651, § 1).
§ 2. Il Maestro e i suoi eventuali collaboratori abbiano un'adeguata preparazione spirituale e dottrinale, acquisita in qualche Centro appositamente

costituito per la formazione dei formatori, una conoscenza approfondita dello spirito dell'Istituto, un'esperienza pedagogica ed apostolica. La loro opera formativa richiede continua dedizione e presenza nella Fraternità del Noviziato, pertanto non dovranno esservi distolti dallo svolgimento di altri compiti onde assolvere il loro ufficio in modo efficace e stabile (cf. can. 651, § 2).

63. § 1. Il Maestro è il responsabile immediato della formazione dei Novizi. A lui unicamente è riservata la direzione dei novizi conforme alla nostra *Ratio Formationis*, sotto l'autorità del Ministro Generale (cf. can. 650) e in comunione con gli eventuali collaboratori (cf. can. 651, § 2).

§ 2. Spetta al Maestro e ai suoi collaboratori, in nome della Chiesa e dell'Istituto, «discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell'Istituto» (can. 652, § 1) e a prendere una decisione pienamente libera nel Signore.

64. § 1. Il Maestro del Noviziato abbia per fermo che il suo compito è di cooperare umilmente all'azione dello Spirito Santo nell'animo dei Novizi, avendo in considerazione i loro doni di natura e di grazia.

§ 2. Li aiuti a coltivare le virtù umane e cristiane, li istruisca sulla Regola, le Costituzioni; li guidi e li accompagni: nel discernimento personale e libero circa l'autenticità della chiamata del Signore; nella pratica effettiva dei consigli evangelici di obbedienza, povertà e castità; nello spirito della Consacrazione illimitata all'Immacolata; nella vita comunitaria, secondo la spiritualità dell'Istituto; nell'amore verso la Chiesa e i suoi Pastori; nelle esperienze apostoliche (cf. can. 652, § 2).

65. I Novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino in una attiva collaborazione con il proprio Maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina (cf. can. 653, § 2) con un cammino formativo volto all'acquisizione di una sufficiente certezza morale della chiamata del Signore, accompagnata dalla padronanza di sé, da un'adeguata maturità umana, dallo sviluppo del senso di responsabilità (cf. Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi 36; 37), e collaborando con la grazia al raggiungimento della piena maturità della statura di Cristo (cf. Ef 4,13), secondo il progetto dell'Incarnazione avvenuta attraverso l'Immacolata.

66. I novizi sono partecipi di tutti i privilegi e delle grazie spirituali concesse all'Istituto, e in caso di morte hanno diritto agli stessi suffragi dei Frati professi.

67. Il novizio in pericolo di morte, anche se non ha terminato il noviziato, può essere ammesso alla professione dal Ministro Generale o, in caso urgente, dal Delegato di Zona o dal Guardiano della Fraternità. Emette i voti con la formula consueta, se non ne è impedito, ma senza alcuna determinazione di tempo. Se poi il novizio guarisce, tale professione perde il suo valore e cessano i relativi obblighi, sicché egli deve compiere il Noviziato a norma delle Costituzioni e al termine, se ammesso, emettere la prima Professione.

68. Il Novizio che lo desideri, in qualsiasi momento può lasciare liberamente il Noviziato (cf. can. 653, § 1).

- 69. § 1.** Tre mesi prima del termine del noviziato, il novizio fa domanda scritta di suo pugno al Ministro Generale per essere ammesso alla professione dei quattro voti di obbedienza, povertà, castità e consacrazione illimitata all'Immacolata. La domanda sarà accompagnata da una relazione scritta del Maestro, uditi i collaboratori.
- § 2.** Alla domanda di prima professione il novizio annetterà anche la dichiarazione di rinuncia ad ogni rivendicazione.
- 70.** Compiuto il Noviziato, se il Novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea dal Ministro Generale, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità, il Ministro Generale, udito il Maestro, può prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi (cf. can. 653, § 2).

Titolo III

La professione temporanea

- 71. § 1.** Compete al Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio e previa relazione dettagliata scritta del Maestro, suffragata da adeguata documentazione, e il parere del Capitolo locale e del Delegato di Zona, ammettere il Novizio, che ne avrà fatto domanda, alla Prima professione temporanea annuale (cf. can. 656, § 3).
- § 2.** I Novizi ammessi vi si prepareranno con almeno cinque giorni interi di Esercizi Spirituali.
- 72.** Per la validità della prima Professione, ai sensi del can. 656, si richiedono le seguenti condizioni:
- a. l'età minima di 18 anni;
 - b. il noviziato validamente compiuto;
 - c. l'ammissione fatta dal Ministro Generale a norma del n. 71 delle Costituzioni;
 - d. che sia emessa senza violenza, timore grave, o inganno;
 - e. che sia fatta espressamente;
 - f. che sia ricevuta dal Delegato di Zona o da un suo delegato.
- 73.** Con la professione sono assunti i consigli evangelici mediante voti pubblici temporanei, ma fatti con l'intenzione di perpetuità, da rinnovare alla loro scadenza (cf. can. 607, § 2).
- 74.** La professione temporanea dei voti si fa per un anno e si rinnova ogni anno - per quattro anni o per sei anni al massimo, secondo il bisogno di maturazione spirituale del candidato - fino alla professione perpetua (cf. can. 655); un'eventuale proroga oltre i sei anni e fino al massimo di nove viene decisa dal Ministro Generale, sentito il suo Consiglio (cf. can. 657, § 2).

- 75.** Spetta al Ministro Generale – con il consenso del suo Consiglio, previo il parere, suffragato da documentazione dei formatori, del Capitolo locale e del Delegato di Zona – ammettere alla rinnovazione dei voti temporanei e alla professione perpetua.
- 76. § 1.** Assumendo con voto pubblico i consigli evangelici, mediante la professione religiosa siamo consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e veniamo incorporati nell'Istituto con tutti i diritti e doveri definiti dal diritto (cf. can. 654).
§ 2. La professione viene registrata in un apposito registro, con il nome del professo, di chi ha ricevuto i voti e di due testimoni.
- 77.** La formula della professione temporanea è la seguente:

A lode e gloria della Santissima Trinità e ad onore dell'Immacolata

Io, Fra N. N., nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli, nelle tue mani, Padre N. N., Ministro Generale (opp. Delegato dal Ministro Generale), con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alle disposizioni della Chiesa faccio voto per un anno di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità e insieme professo la vita e la Regola di san Francesco confermata da papa Onorio promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata; inoltre faccio voto per un anno di totale consacrazione alla Vergine Immacolata, e, in specie, di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni.

Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità, per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre san Francesco, di san Massimiliano Maria Kolbe, di tutti gli Angeli e i Santi e il vostro fraterno aiuto.

Titolo IV

Postnoviziato e professione perpetua

- 78.** La prima formazione nell'Istituto continua anche dopo il Noviziato, per tutto il tempo in cui il Frate resta legato dalla professione temporanea. Questo periodo è detto Postnoviziato.
- 79.** Gli anni della professione temporanea sono il tempo della maturazione interiore di ogni frate nel vivere la consacrazione a Dio sempre più in pienezza

e profondità, nel discernimento spirituale personale che conduca ad un libero consolidamento della certezza morale circa la chiamata del Signore all'Istituto e guardando e imitando l'Immacolata, per vivere una vita evangelica.

80. Lo scopo proprio del Postnoviziato è quello di consentire ai professi temporanei di:

- a. proseguire e perfezionare la formazione religiosa incominciata nel Noviziato;
- b. maturare lo spirito religioso e dare stabilità e fermezza alla propria vocazione;
- c. inserirsi più integralmente nella vita propria della Fraternità e di tutto l'Istituto;
- d. assimilare quella armoniosa unità e feconda integrazione tra contemplazione di Dio e servizio degli uomini, che erompe dalla consacrazione mariana;
- e. curare la formazione intellettuale e professionale necessaria per rendersi più idonei a realizzare la nostra specifica missione nella Chiesa (cf. can. 659, § 1).

81. § 1. La formazione di professi temporanei viene affidata ad un Incaricato nominato dal Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. A tale ufficio sia nominato un professo perpetuo, da almeno cinque anni, che abbia ricevuto una formazione specifica in un Centro apposito. Può essere anche un Consigliere Generale.

§ 3. Nell'adempire questo incarico egli avrà come guida pratica la *Ratio Formationis*.

§ 4. Ogni frate, in quanto primo responsabile della sua formazione, deve collaborare con il formatore, e non trascurare l'autoformazione intellettuale, morale e spirituale, per ravvivare le radici e approfondire il senso della propria vocazione.

§ 5. Ogni frate in formazione abbia un padre spirituale, possibilmente tra i Frati Francescani dell'Immacolata, scelto tra quelli indicati dall'Incaricato della formazione.

82. § 1. I Frati che non sono chiamati al sacerdozio per i primi due anni risiedono in una Fraternità designata dal Delegato di Zona, udito il suo Consiglio.

§ 2. Essi partecipano alla vita comunitaria in umile e serena disponibilità, rinnovando ogni giorno l'offerta totale di sé al Signore ma, sotto la guida del Responsabile, approfondiscono la formazione religiosa frequentando almeno un Istituto Superiore di scienze religiose.

83. § 1. I Frati chiamati al Sacerdozio, conforme alla *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (cf. Congr. Clero, 8 dic. 2016, n. 154) e alla nostra *Ratio Formationis*, iniziano il loro cammino di formazione sacerdotale nella Fraternità educativa del Filosofato, con l'anno propedeutico, se necessario, e il biennio filosofico.

§ 2. Conclusi gli studi filosofici, faranno un anno di tirocinio pratico in una Fraternità dell'Istituto e al termine di questo entreranno a far parte della Fraternità formativa del Teologato per il quadriennio teologico.

§ 3. Sarà cura dei nostri Frati attendere alla loro formazione dottrinale filosofico-teologica, in piena fedeltà alle norme della Chiesa e al Magistero, e con particolare attenzione alla teologia sia mariana sia francescana.

84. Il Frate dell'ultimo anno di professione temporanea, dovunque impegnato, tre mesi prima della scadenza, avendo raggiunto nella piena libertà e responsabilità, sulla base di un autentico discernimento spirituale condotto insieme al padre spirituale, la consolidata certezza morale di essere effettivamente chiamato dal Signore per tutta la vita nell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata, invierà al Ministro Generale la domanda di ammissione alla professione perpetua, scritta di proprio pugno e non secondo un formulario prestabilito. La domanda sarà accompagnata dalla relazione del Delegato, previo esame delle relazioni dettagliate dei Formatori e dei Guardiani che il Frate ha avuto durante gli anni di professione temporanea.

85. § 1. Il Ministro Generale prima di ammettere un Frate alla professione perpetua verifichi le sue disposizioni anche attraverso un dialogo personale, prenda in esame la relazione del Delegato e, se lo crede opportuno, ascolti singolarmente anche i Frati delle Fraternità di cui ha fatto parte.

§ 2. Se un professo temporaneo non intende emettere la professione perpetua o non è ammesso dai superiori perché ritenuto non idoneo, deve lasciare l'Istituto (cf. can. 657, § 1).

86. § 1. I Frati ammessi si prepareranno alla loro professione perpetua conducendo, sotto la guida diretta dell'Incaricato, per un periodo di tre mesi di vita insieme, durante il quale si dedicheranno ad approfondirne il significato, come in un secondo noviziato, e che termineranno con un Corso di Esercizi Spirituali di otto giorni interi.

§ 2. Per una giusta causa la professione perpetua può essere anticipata, ma non oltre tre mesi (cf. can. 657, § 3).

87. Con la professione perpetua il Professo temporaneo conclude la formazione iniziale e si consacra per sempre al Signore in una alleanza con Cristo, che lo impegna alla sua sequela e viene incorporato definitivamente nell'Istituto.

La formula della professione perpetua è la seguente:

A lode e gloria della Santissima Trinità e ad onore dell'Immacolata

Io, Fra N. N., nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli, nelle tue mani, Padre N. N., Ministro Generale (opp. Delegato dal Ministro Generale), volendomi offrire a Dio per tutta la vita, conformemente alle disposizioni della Chiesa faccio voto di vivere per sempre in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità e insieme professo la vita e la Regola di san Francesco confermata da papa Onorio promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Istituto dei Frati Francescani

dell'Immacolata; inoltre faccio voto perpetuo di totale consacrazione alla Vergine Immacolata, e, in specie, di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni.

Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità, per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre san Francesco, di san Massimiliano Maria Kolbe, di tutti gli Angeli e i Santi e il vostro fraterno aiuto.

Titolo V

Formazione Permanente

- 88. § 1.** In un contesto pluralista e di rapide trasformazioni, il carattere evolutivo della persona, la qualità e fecondità della nostra professione religiosa vissuta in fedeltà a Dio e in risposta alle attese della Chiesa, richiedono che, dopo le fasi iniziali, continuiamo la formazione.
- § 2.** Cerchiamo tutti di crescere nella maturità umana, di conformarci più profondamente a Cristo e di rinnovare la fedeltà al carisma fondazionale per rispondere alle esigenze sempre nuove dei destinatari della nostra missione apostolica.
- 89.** La Fraternità, per l'impegno personale di ogni suo membro è soggetto e luogo della formazione permanente, quindi, deve aiutare a vivere tutte le esigenze della nostra speciale vocazione e consacrazione.
- 90.** Ogni Frate prosegua assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica, conservi la disponibilità caratteristica del nostro spirito e sia pronto a periodiche riqualificazioni. I Superiori ne procurino i mezzi e il tempo (cf. can. 661).
- 91.** La *Ratio Formationis* preveda un aggiornato e conveniente programma della formazione permanente dei Frati, prevedendo un particolare approfondimento della dottrina e della spiritualità di san Massimiliano Maria Kolbe per conoscere sempre più il mistero dell'Immacolata e promuovere la devozione alla mediazione universale di Maria.
- 92.** A nessun Frate è consentito avere una biblioteca privata né libri personali in cella; a ciascuno però è permesso l'uso dei libri necessari allo studio e all'apostolato. Si eviti accuratamente l'accumulo di libri in cella; quando non servono vengano ricollocati nella biblioteca della *Casa*.
- 93. § 1.** La formazione intellettuale sia curata in modo particolare.

§ 2. L'Istituto offra ai membri, che ritiene idonei, la possibilità di accedere ai gradi accademici e di conseguire titoli specialistici ecclesiastici e civili.

§ 3. Ciascun Frate valuti con i Superiori quale potrebbe essere il campo di qualificazione più confacente alle sue capacità personali, alle necessità attuali dell'Istituto e alle urgenze pastorali e missionarie della Chiesa.

§ 4. Nella comune ricerca delle possibili specializzazioni dei Frati, meritano peculiare attenzione gli ambiti inerenti all'apostolato dell'Istituto: scienze e tecniche della comunicazione, scienze della formazione, diritto canonico e civile, biblioteconomia e archivistica, ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, arti e mestieri.

§ 5. Ricordi tuttavia il Frate, che la conseguita qualificazione non costituisce un diritto al suo esercizio: anche questo è soggetto, in evangelica obbedienza, alle esigenze attuali della nostra missione, come espresse dalla competente autorità.

Titolo VI

Ammissione ai ministeri e agli Ordini sacri

94. Per l'ammissione ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato si richiede, da parte del candidato, la domanda redatta di suo pugno al Ministro Generale.

95. Per l'ammissione agli Ordini sacri si richiede:

a. da parte del candidato che:

- i. sia professore perpetuo;
- ii. abbia compiuto positivamente il corrispondente curriculum degli studi filosofico-teologici prescritti dalla *Ratio Formationis* (cf. can. 1032, § 1);
- iii. tre mesi prima ne faccia la richiesta al Ministro Generale, redatta e firmata di suo pugno, e non secondo un formulario prestabilito, nella quale «attesti che intende ricevere il sacro Ordine spontaneamente e liberamente e che si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico» (can. 1036);
- iv. se candidato al diaconato, abbia esercitato i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per almeno 6 mesi (cf. can. 1035);
- v. se candidato al presbiterato, abbia esercitato il diaconato per almeno 6 mesi (cf. can. 1031, § 1);

b. da parte del Ministro Generale che:

- i. lo ammetta dopo averne accertata l'idoneità con il suo Consiglio, di cui necessita il consenso, esaminando sia la domanda del promovendo sia la relazione dettagliata e completa del Rettore, contenente il suo giudizio personale e quello della Fraternità, che va ascoltata;
- ii. accerti che non ci siano irregolarità o altri impedimenti canonici (cf. cann. 1040-1049);

- iii. conceda le Lettere dimissorie (cf. can. 1019, § 1);
- iv. curi che il Segretario Generale conservi nell'archivio generale l'attestato autentico dell'avvenuta ordinazione e che questa sia notificata al parroco del battesimo per la sua annotazione sul libro dei battezzati (cf. cann.1054 e 535, § 2).



Capitolo IV

PREGHIERA, PENITENZA, FRATERNITÀ, APOSTOLATO

«Pregare sempre con cuore puro» (Rb X);
«i frati, si mostrino familiari tra loro» (Rb VI);

Titolo I

Vita di preghiera

- 96.** La nostra vita consacrata deve essere vita di unione con Gesù nello Spirito Santo, che ci fa gridare al Padre con cuore di figli: «Abbà, Padre!» (Rm 8,15), e che prega in noi dall'intimo «con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26).
- 97.** La Beata «Vergine orante» (*Marialis cultus* 18) sia il nostro modello di preghiera. A Lei si deve guardare, Lei bisogna contemplare e imitare soprattutto nella sua casa di Nazareth, dove ricevette lo Spirito Santo, dove il Verbo si incarnò nel suo grembo verginale, dove visse nell'intimità più profonda e amorosa con Gesù.
- 98.** § 1. Sia costante impegno fare di ogni nostra *Casa* religiosa una reale casa di orazione, per la sua atmosfera di raccoglimento e per l'intensità della preghiera.
- § 2. Ci sostengano sempre gli esempi di san Francesco a Santa Maria degli Angeli e di san Massimiliano Maria Kolbe nelle *Città dell'Immacolata*.
- 99.** § 1. Al primo posto c'è la preghiera liturgica, specialmente la celebrazione dell'Eucarestia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (LG 11).
- § 2. La partecipazione alla Celebrazione Eucaristica è più perfetta con la comunione al Corpo e Sangue del Signore. I Fratelli nutrendosi ogni giorno con fede ardente e con amore della SS.ma Eucaristia, realizzano l'unione d'amore più profonda con Gesù nel cuore e nella mente: unione che tutti continuiamo e alimentiamo lungo il giorno con frequenti visite al Santissimo Sacramento e con numerose Comunioni spirituali.
- § 3. Ogni giorno facciamo l'Adorazione Eucaristica comunitaria durante l'Ora Santa. Il giovedì, invece, facciamo l'Adorazione Eucaristica a turno durante il giorno per le vocazioni e la loro perseveranza.
- 100.** Perché l'Eucarestia celebrata e conservata sia veramente il centro d'amore di tutta la dimora, della Fraternità e del cuore di ciascun Frate, ogni *Casa Mariana*

deve avere almeno un oratorio proprio (cf. can. 608) nel quale si conservi il Santissimo Sacramento (cf. can. 934, § 1, 1°).

101. § 1. La Liturgia delle Ore estende nella giornata la grazia del mistero eucaristico. Partecipiamo attivamente alla preghiera pubblica della Chiesa: è la preghiera del Corpo Mistico e per il Corpo Mistico, «è la voce della sposa stessa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo, in unione al suo Corpo, eleva al Padre» (SC 84-85).

§ 2. Celebriamo ogni giorno comunitariamente e integralmente la Liturgia delle Ore.

§ 3. Se qualcuno non può legittimamente partecipare alla celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore, è tenuto ad assolvere a tale obbligo personalmente.

102. § 1. Oltre alla celebrazione della S. Messa e della Liturgia delle Ore, nel Direttorio sono stabiliti altri momenti di preghiera comunitaria, che costituiscono i tempi chiave della giornata.

§ 2. Mezzo indispensabile per pervenire alla sublime conoscenza di Cristo (cf. Fil 3, 9) è la meditazione e la contemplazione dei misteri della vita di Gesù, ogni giorno per almeno un'ora, intera o divisa in due tempi, servendoci di preferenza della S. Scrittura e dei testi della S. Liturgia, delle Fonti Francescane, degli Scritti di san Massimiliano Maria Kolbe, di testi mariani e di altri libri di solida spiritualità (es.: Imitazione di Cristo).

§ 3. Non manchi ogni giorno la lettura spirituale, da farsi preferibilmente sulle vite dei Santi, modelli e maestri di ogni virtù eroica.

103. § 1. Ogni mese ciascuna Fraternità programma e organizza un giorno di ritiro, preferibilmente in *Casa*, in un partecipato clima di silenzio e di preghiera e con l'effettiva sospensione delle attività ordinarie. Sono momenti di forte spiritualità e di verifica sia personale sia comunitaria, nell'ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione della Penitenza perché rinnovano e rafforzano la nostra comunione fraterna.

§ 2. Le Fraternità meno numerose possono organizzare insieme i loro ritiri mensili o associarsi ad altra Fraternità.

104. Ogni anno attendiamo agli Esercizi spirituali di otto giorni, da farsi in tempo e luogo ben determinati (cf. can. 663, § 5), con impegno di partecipazione attenta e sollecita, per non perdere nulla di questo grande bene che viene offerto sul cammino della perfezione e per la crescita in Maria, fino all'identificazione d'amore con Lei.

105. § 1. Il culto speciale all'Immacolata deve caratterizzare la nostra vita di preghiera; ci impegniamo a preparare ogni festa mariana con particolari meditazioni sul mistero di Maria celebrato nella Liturgia.

§ 2. La preghiera mariana comunitaria nutre la nostra giornata: recitiamo l'Angelus al mattino, a mezzogiorno e all'imbrunire; ogni mattina facciamo la rinnovazione del Voto mariano con l'atto di Consacrazione all'Immacolata; recitiamo in comune almeno una corona del S. Rosario, e ognuno faccia il possibile per recitare personalmente le altre tre; facciamo sì che non manchi la

recita frequente della Corona Francescana (detta anche dei Sette Gaudi); alimentiamo la nostra marianità con giaculatorie d'amore all'Immacolata.

§ 3. Memoria vivente della nostra totale consacrazione all'Immacolata e della spiritualità che sostanzia il carisma fondazionale dell'Istituto è il saluto che ci scambiamo sempre e in ogni luogo: «Ave Maria».

106. In ogni *Casa Mariana* osserviamo la clausura secondo la tradizione del nostro Istituto, riservando ai soli Frati una parte di Essa (cf. can. 667, § 1), sia come segno di separazione dal mondo (cf. can. 607, § 3), sia a salvaguardia del clima di silenzio e raccoglimento che si addice alla casa religiosa, sia per favorire le espressioni della comunione fraterna. Solo il Guardiano può autorizzare l'accesso limitato e per ragione di servizio a sacerdoti, medici, operai, inservienti. In casi particolari, può anche ammettere al refettorio della Fraternità i parenti, i benefattori, le autorità ecclesiastiche e civili.

107. § 1. Per la vitalità dell'Istituto può essere di grande aiuto la costituzione di *Case Mariane* di preghiera (o eremi) con Fraternità interamente dedite alla contemplazione e che vivano in più rigorosa solitudine e completa clausura, in profondo silenzio e intensa orazione sia comunitaria sia personale, evitando, per quanto possibile, le relazioni con l'esterno e le stesse attività apostoliche, e arricchendo invece il Popolo di Dio con i frutti preziosi della preghiera, mentre lo stimolano con il proprio esempio e lo estendono con una misteriosa fecondità apostolica (cf. can. 674).

§ 2. La Fraternità dell'eremo farà amabile accoglienza ai Frati bisognosi di un'esperienza contemplativa che li rinfranchi e li corrobora nel cammino della perfezione e nel lavoro apostolico (cf. Df 38).

§ 3. Le *Case Mariane* di contemplazione sono rette anche da uno Statuto proprio, approvato dal Capitolo Generale.

Titolo II

Vita di penitenza

108. § 1. Le esigenze del Battesimo e della nostra vocazione religiosa ci obbligano al sacrificio e all'immolazione per trasformarci in Cristo e per salvare i fratelli, per completare in noi «ciò che manca alla Passione di Cristo» (Col 1,24), per espiare i peccati nostri e altrui.

§ 2. L'Immacolata a Lourdes e a Fatima ha dato un unico messaggio di salvezza per il mondo: preghiera e penitenza. Siamo chiamati a dare un esempio agli altri fedeli.

109. § 1. Anche il Serafico Padre san Francesco insegna che tutto in lui cominciò dalla penitenza: «Il Signore concesse a me, frate Francesco, d'incominciare così a far penitenza» (FF 110).

§ 2. È la penitenza-conversione che rende capaci di vivere secondo lo Spirito e non secondo la carne (cf. Rm 8,13), crocifiggendo la carne con le sue concupiscenze (cf. Gal 5,24) e conoscere Cristo povero e Crocifisso.

110. La prima e fondamentale penitenza da amare, per la quale ha senso qualsiasi forma di penitenza esteriore, è quella interiore, cioè la contrizione per i propri peccati e offrire le sofferenze e le avversità che la vita comporta. È soprattutto con il Sacramento della Penitenza che si viene purificati dal Sangue di Cristo (cf. Eb 9,14) e riconciliati con Dio e con gli uomini; perciò celebriamo, di solito, ogni settimana con fede e umiltà il Sacramento della Penitenza (cf. can. 664).

111. Per ricevere con più frutto il Sacramento della Riconciliazione, si faccia accuratamente e in modo sufficientemente prolungato, ogni giorno l'esame di coscienza, innanzitutto ringraziando Dio per tanti benefici ricevuti nella vita e nella giornata, quindi riconoscendo umilmente i propri peccati e difetti da correggere.

112. § 1. In conformità al diritto universale della Chiesa e alla disciplina del nostro Istituto, il Guardiano riconosce ai Frati la dovuta libertà per quanto riguarda il Sacramento della Penitenza e la direzione spirituale, salva naturalmente la disciplina religiosa (cf. can. 630, § 1).

§ 2. Nelle case di formazione e nelle Fraternità più numerose, il Guardiano, d'intesa con la Fraternità stessa, provveda che vi siano confessori ordinari, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro (cf. can. 630, § 3).

113. Oltre i tempi penitenziali stabiliti dalla Chiesa, osserviamo con ogni impegno anche gli altri stabiliti nel Direttorio.

Titolo III

Vita di comunione fraterna

114. § 1. La vita fraterna in comunità intende rispecchiare la profondità e la ricchezza del mistero di comunione della Chiesa, popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (cf. LG 4).

§ 2. L'amore di Gesù è tale che fa amare Lui e fa amare i fratelli: «Amatevi come io vi ho amato» (Gv 13,34) e «ciò che avete fatto a uno dei miei l'avete fatto a Me» (Mt 25,40). Dall'amore divino scaturisce la serenità, la letizia, il sorriso. Solo nell'amore divino c'è il superamento di se stessi, per aprirsi e donarsi ai fratelli, in comunione di vita e di opere.

§ 3. Ognuno s'impegna a costruire la Fraternità in cui vive e la ama, anche se imperfetta: sempre sa trovare in essa la presenza di Cristo.

115. Ogni Fraternità costituisce una «piccola famiglia di cui l'Immacolata è Madre e Regina». A somiglianza dell'Immacolata, tutti i Frati debbono essere ripieni

dell'unico amore totale che tiene uniti e che rende «uno». È Gesù che vuole soprattutto che siano una cosa sola in Lui (cf. Gv 17,11).

- 116.** La comunione fraterna comporta impegni precisi e costanti, quali:
- a. l'obbedienza amorosa e fraterna;
 - b. l'uniformità della vita, regolata dagli atti comunitari;
 - c. l'armonia delle attività pastorali e fraterne, concordate e organizzate sotto la guida del Guardiano;
 - d. il distacco soprannaturale dai familiari per amare la comunità come propria famiglia;
 - e. la letizia costante, l'attenzione delicata e la pronta dedizione di sé ai fratelli nel bisogno, senza badare a rinunce e a sacrifici;
 - f. la minorità nel servizio reciproco, fra tutti i Frati, senza distinzioni, anche per i lavori più umili.
- 117.** Per la vita interna della Fraternità è stabilito un orario giornaliero, che regola gli atti comunitari e gli impegni di lavoro. La sua osservanza regolare starà veramente a cuore di ognuno, perché una Fraternità ben organizzata e ordinata vive in serenità e armonia.
- 118.** È dovere di ciascun Frate abitare nella propria *Casa Mariana* e osservare la vita comune, né può assentarsene senza licenza del Guardiano. Pertanto, è con senso di rispetto per la vita comunitaria che ci accordiamo con lui per assentarci dagli atti comunitari, per uscire di *Casa* e per fare le visite richieste dalla carità o da altre particolari circostanze.
- 119.** Solo il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere a un Frate di vivere fuori della Comunità dell'Istituto, ma non oltre un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto (cf. can. 665, § 1).
- 120.** § 1. L'infermità è una particolare manifestazione della predilezione di Dio a nostro riguardo, come insegna la vita di san Francesco. Perciò quando un Frate è provato dal dolore o dalla malattia, trova forza e conforto dalla certezza di essere unito in modo più profondo al mistero della Passione di Cristo Redentore (cf. 2 Cor 4,10) e di contribuire così alla crescita della comunione fraterna e dell'incremento della missione dell'Istituto (cf. LG 41). Esprime gratitudine per la premurosa attenzione prestata dai confratelli.
- § 2. Impedito nella partecipazione agli atti della preghiera comunitaria, si unisce spiritualmente agli altri confratelli, nella paziente accettazione della propria condizione.
- 121.** § 1. La Fraternità sostiene con più intensa carità e preghiera i Frati infermi e anziani, assistendoli per le necessità del corpo, provvedendo le cure necessarie, e per quelli dello spirito, con il sostegno della preghiera e la sollecitudine per i Sacramenti. Il Guardiano e tutti i frati siano solleciti nel visitarli, confortarli e nel fare ciò che vorrebbero fosse fatto a loro stessi (cf. Rb VI).
- § 2. Quando un Frate ammalato si aggrava, il Guardiano ha cura di avvisarne i familiari.

Titolo IV

Vita di Apostolato

- 122.** Il nostro primo e fondamentale apostolato è la testimonianza della nostra consacrazione, che alimentiamo con la preghiera e la penitenza, in fedeltà evangelica, con semplicità e gioia di cuore.
- 123.** Professando nell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata, ci uniamo più intimamente e più pienamente alla vita della Chiesa e, alla scuola di san Massimiliano Kolbe, intendiamo giovare alla sua missione di realizzare il disegno salvifico del Padre promuovendo la *Missione dell'Immacolata Mediatrix*, operando per la conversione dei peccatori e la santificazione delle anime sotto la protezione e per la mediazione dell'Immacolata. Sui passi del Serafico Padre e di san Massimiliano noi Frati ci impegnano a cooperare «all'edificazione del Corpo di Cristo, che è la Chiesa» (Ef 4,12) con la contemplazione e con l'azione, portando tutte le anime «attraverso l'Immacolata al Cuore di Gesù» (SK 339).
- 124.** La *marianità* è la nota caratteristica del lavoro apostolico dell'Istituto. «Noi abbiamo una volontaria, amata "idea fissa" - diceva san Massimiliano - ed è l'Immacolata. Noi viviamo, lavoriamo, soffriamo e bramiamo morire per Lei» (SK 325).
- 125.** La nostra azione apostolica si realizza con pluralità di forme determinate innanzitutto dalle esigenze di coloro a cui ci dedichiamo. Perciò ogni *Casa Mariana*, per dare compimento sia agli impegni assunti dall'Istituto nella sua costituzione mediante la convenzione con il Vescovo diocesano (cf. can. 681, § 2), sia per l'esercizio delle opere conformi alle nostre specifiche finalità (cf. can. 61) determina le forme proprie dell'attività apostolica e i mezzi di cui servirsi secondo le possibilità, i tempi e i luoghi.
- 126.** Tra le opere proprie dell'Istituto teniamo ben presenti ed in grande considerazione:
- a. costituire l'Associazione pubblica *Missione dell'Immacolata Mediatrix*, a norma del can. 303;
 - b. formare e guidare gruppi mariani, specialmente giovanili;
 - c. impegnarsi nella catechesi mariana, con istruzioni e colloqui anche per ambienti e settori (famiglia, scuola, ecc.);
 - d. curare radiotrasmissioni e teletrasmissioni mariane, in proprio o presso altre emittenti;
 - e. istituire opere di carità o attività di assistenza sociale;

- f. diffondere la conoscenza e la devozione alla Madonna attraverso l'offerta della tecnologia dei media: stampa, radio, TV, cinema, videoclip, Website, Social network, App.
- g. allestire e promuovere arte, mostre e convegni di studio sulla Madonna;
- h. farsi apostoli del Rosario e della *Medaglia Miracolosa*;
- i. organizzare e incrementare gli incontri di preghiera mariana e le para-liturgie mariane;
- j. impiantare e animare *Case Mariane* di esercizi spirituali anche per laici.

127. Quando riceviamo l'affidamento di una parrocchia inseriamoci nel piano pastorale diocesano. È bene che il frate non rimanga nell'ufficio di parroco per più di nove anni, in modo che ritorni alla vita di regolarità religiosa.

128. L'attività apostolica non deve essere svolta a discapito della vita interiore o della vita comunitaria. Non si dimentichi mai che la fecondità della vita apostolica è proporzionata alla vitalità dell'orazione e contemplazione e che la fecondità del lavoro esterno è strettamente dipendente dallo sforzo interiore di avvicinamento all'Immacolata, dall'intima unione con Gesù: «Chi rimane in Me (...) porta molto frutto» (Gv 15,5), mentre «chi non raccoglie con Me, disperde» (Mt 12,30).

129. § 1. Perché l'esercizio dell'apostolato non diventi ostacolo alle esigenze della vita comunitaria, ogni iniziativa e impegno di lavoro apostolico, sia interno che esterno, devono essere autorizzati dal Guardiano, dopo che questi ne abbia vagliato bene la compatibilità con il carisma dell'Istituto e con i doveri della vita comunitaria, e abbia ascoltato il parere dei confratelli nel Capitolo della comunità e previo, se necessario, il permesso del Ministro Generale.

§ 2. Ogni impegno apostolico affidato ad un singolo Frate sia sostenuto da tutta la comunità con spirito di fraterna solidarietà.

130. Ognuno si sente responsabile della missione propria dell'Istituto e vi partecipa con la ricchezza dei suoi doni; esercita il suo ufficio in nome della Fraternità secondo la propria possibilità e in docile conformità alle disposizioni del legittimo Superiore. Sempre accogliente e santamente industrioso, qualunque sia il suo ufficio, sa cogliere l'occasione per compiere opera di apostolato verso quanti lo circondano.

131. § 1. In forza del Voto mariano, ogni Frate è missionario per vocazione e perciò sempre pronto ad essere mandato ovunque.

§ 2. L'azione missionaria, però, chiede di essere intimamente solidali con la storia e la cultura delle popolazioni in cui si annuncia il Vangelo.

§ 3. Perciò al Ministro Generale compete non solo conferire a un Frate il mandato di missionario *ad Gentes*, previo consenso del suo Consiglio e udito il Delegato di Zona, ma provvedere anche, se necessario, alla sua specifica preparazione, così che possa previamente acquisire la dovuta conoscenza della lingua e dell'ambiente sociale, culturale e religioso, della missione a cui è destinato.

- 132. § 1.** Consapevole di essere testimone di Cristo e portatore del Suo Vangelo, il missionario francescano dell'Immacolata coltiva un intenso spirito di preghiera, di carità, di sacrificio, di adattamento e di inculturazione (cf. AG 25): atteggiamenti che gli permetteranno di superare solitudini e stanchezze.
- § 2.** Condivide fraternamente il carisma con i confratelli e quando, per esigenze di apostolato, si rende necessario prendere su di sé la cura di stazioni missionarie, non rimarrà fuori della Fraternità più di tre mesi o comunque dipenderà da una Fraternità con la quale cercherà di mantenere rapporti periodici.
- 133.** Per quanto urgenti possano essere le esigenze pastorali di una Chiesa particolare che ne fa richiesta, il Ministro Generale, che necessita del consenso del suo Consiglio, non eriga una nuova *Casa Mariana* missionaria se, nonostante la presenza dei requisiti previsti, l'Istituto non è in grado di assicurare alla nuova opera un numero sufficiente di Frati idonei senza detrimento di quelle già esistenti e una sostenibilità economica.
- 134. § 1.** Coltiviamo lo zelo missionario in tutte le *Case Mariane* offrendo preghiere, sacrifici e fatiche per la propagazione del Regno di Dio nel mondo e cercando di suscitare in noi e nei fedeli la coscienza della responsabilità missionaria promuovendo iniziative e procurando quanto si ritiene valido per la conoscenza, la stima e l'aiuto alle nostre missioni.
- § 2.** In particolare, nelle Fraternità di formazione viene approfondita, con opportuni studi e iniziative, la conoscenza e la sensibilizzazione alla vita missionaria, conforme al programma stabilito nella *Ratio Formationis*.



Capitolo V

L'ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ NEL NOSTRO ISTITUTO

A LIVELLO GENERALE

*«Tutti i frati siano tenuti sempre
ad avere uno dei frati di quest'Ordine
come Ministro Generale
e servo di tutta la fraternità
e a lui devono fermamente obbedire»
(Rb VIII);*

Titolo I

Principi generali

- 135.** § 1. Noi Frati Francescani dell'Immacolata formiamo nella Chiesa un'unica famiglia, sotto la guida dei legittimi Superiori.
§ 2. Chiamati alla stessa missione, pur nella diversità dei compiti e degli uffici cooperiamo tutti alla sua realizzazione con pari dignità e responsabilità.
- 136.** Il nostro Istituto si configura in: Fraternità Mondiale e Fraternità Locali. A certe condizioni vengono costituite anche Delegazioni di Zona, dipendenti dal Ministro Generale.
- 137.** L'autorità è esercitata ordinariamente in modo personale dai Superiori, coadiuvati dai rispettivi Consigli; straordinariamente in modo collegiale dal Capitolo Generale.
- 138.** § 1. I Superiori, memori degli insegnamenti e degli esempi di Gesù, che è venuto non per essere servito, ma per servire, esercitino in spirito di servizio, quella potestà che hanno ricevuto da Dio, mediante il ministero della Chiesa (cf. Rb X).
§ 2. Guidino i Frati, quali figli di Dio, suscitando la loro obbedienza volontaria, attiva e responsabile, nel rispetto della persona umana, li ascoltino con carità e benevolenza (cf. Rb X), ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto (cf. LG 43; can. 618).
- 139.** I Superiori locali, denominati «Guardiani», attendano sollecitamente all'adempimento del proprio incarico e insieme ai Frati loro affidati, si adoperino per costruire in Cristo una Fraternità nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nella fedele

e costante osservanza delle leggi della Chiesa e delle tradizioni del nostro Istituto. Provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre affinché si realizzino come Frati Francescani dell'Immacolata (cf. can. 619). Inoltre, tutelino la buona fama dei confratelli.

- 140.** I Superiori, ai diversi livelli, per l'esercizio più efficace del loro ufficio rispettino le competenze dei Superiori a loro subordinati.
- 141.** § 1. Eccetto l'elezione del Ministro Generale e dei suoi tre Consiglieri Generali e dell'Economo Generale, di competenza del Capitolo Generale, gli altri uffici sono conferiti per nomina, a norma del diritto universale e delle presenti Costituzioni. § 2. Ordinariamente le nomine sono precedute da una opportuna consultazione (cf. can. 625, § 3), a norma del Direttorio, e sono fatte dal Ministro Generale previo, quando richiesto, il consenso o il parere del suo Consiglio.
- 142.** § 1. Gli uffici di governo si conferiscono ordinariamente per un triennio o per un sessennio, a norma del diritto proprio. Possono essere rinnovati per successivi mandati, tuttavia la permanenza negli uffici di governo non supererà i nove anni consecutivi a livello locale e circoscrizionale e dodici anni per quello generale (cfr. can. 624 del CIC). § 2. Tuttavia durante l'incarico si può essere rimossi, per grave causa, o trasferiti ad un altro ufficio, per il bene dell'Istituto o della persona (cf. can. 624, § 3). § 3. L'Autorità competente per tale rimozione o trasferimento è la stessa che ha conferito l'ufficio, a norma del diritto universale e proprio.
- 143.** I Superiori nel conferire uffici e i Frati nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e del nostro diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'Istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre, nelle elezioni è severamente vietato procurare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente (cf. can. 626 e can. 172, § 1, 1°). La violazione in questo senso, qualora debitamente comprovata, può comportare la perdita della voce attiva e passiva.

I Superiori eletti o nominati, prima di prendere possesso dell'ufficio, faranno la professione di fede (il Credo) (cf. can. 833, 8°) e il Ministro Generale e il Vicario Generale pronunceranno anche il seguente giuramento di fedeltà:

«Io N.N. nell'assumere l'ufficio di Ministro Generale (Vicario Generale), prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della Fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i Sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani».

Titolo II

Il Capitolo Generale

144. § 1. Il Capitolo Generale è il segno dell'unione fraterna tra tutti i Frati ed esprime la loro responsabilità riguardo alla vita dell'Istituto stesso.

§ 2. Esso ha la suprema autorità nell'Istituto e la esercita a norma delle Costituzioni (cf. can. 631, § 1).

145. Il Capitolo Generale può essere ordinario e straordinario.

Il Capitolo Generale ordinario è quello in cui si eleggono il Ministro Generale e i Consiglieri. Si celebra ogni sei anni alla scadenza del mandato del Ministro Generale e quando rimane vacante il suo ufficio per morte, rinuncia o rimozione. Il Capitolo straordinario è quello non elettivo convocato dal Ministro Generale con il consenso del Consiglio Generale quando lo richiedano gravi motivi individuati dal Ministro Generale o dal Consiglio Generale. Esso si svolge secondo la medesima procedura del Capitolo Generale ordinario.

146. Al Capitolo Generale compete specificatamente (cf. can. 631, § 1):

- a. tutelare il patrimonio carismatico del nostro Istituto relativamente alla natura, al fine, allo spirito, all'indole e alle sane tradizioni e promuovere una adeguata coerenza di vita;
- b. eleggere il Ministro Generale, i Consiglieri Generali, il Vicario Generale e l'Economo Generale;
- c. trattare e decidere gli affari che interessano la vita spirituale, la disciplina, le attività, lo sviluppo nonché l'amministrazione e l'economia dell'Istituto;
- d. emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare;
- e. esaminare e approvare disposizioni ed eventuali modifiche delle Costituzioni da presentare all'approvazione della Santa Sede;

- f. esaminare e approvare disposizioni ed eventuali modifiche del Direttorio;
- g. stabilire orientamenti operativi che avranno valore fino al successivo Capitolo Generale, il quale potrà confermarli, modificarli o anche abrogarli.

147. Partecipano al Capitolo Generale con diritto di voto, membri *ex officio* e membri delegati.

- a. Sono membri *ex officio*:
 - i. il Ministro Generale e i Consiglieri Generali, che restano membri del Capitolo anche se non vengono rieletti;
 - ii. l'ultimo Ministro Generale emerito,
 - iii. i Delegati delle Delegazioni.
- b. Sono membri delegati:
 - i. i Frati Professi perpetui, eletti in misura proporzionale nelle liste delle Delegazioni, secondo le modalità stabilite dal Direttorio, in numero pari o superiore a quello dei membri di diritto.
 - ii. Il numero verrà determinato di volta in volta dal Ministro Generale, col consenso del suo Consiglio, nella lettera di indizione del Capitolo, nella quale potrà anche specificarne la rappresentatività.
 - iii. Nelle liste delle Delegazioni sono compresi solo i Frati ad esse ascritti.

148. § 1. Nella elezione dei membri delegati hanno voce attiva tutti i professi perpetui dell'Istituto; hanno voce passiva i Frati professi perpetui, eccettuati quelli che sono già membri di diritto.

§ 2. I Frati professi temporanei eleggono un proprio rappresentante, il quale parteciperà al Capitolo senza voto deliberativo e voce attiva e passiva.

§ 3. Nelle elezioni al Capitolo non hanno voce attiva e passiva coloro che sono esclaustrati (cf. can. 687).

§ 4. Se tra i delegati eletti, qualcuno rinuncia alla elezione oppure è impedito a partecipare al Capitolo, gli subentra il Frate che nella lista segue l'ultimo eletto.

149. È facoltà del Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, invitare al Capitolo Generale persone esperte o uditori, che partecipino a tutte o ad alcune assemblee senza diritto di voto.

1. Celebrazione del Capitolo Generale

- 150.** Il Capitolo Generale viene preparato, convocato e celebrato a norma del diritto universale, delle presenti Costituzioni e del Regolamento specifico, approvato dallo stesso Capitolo Generale all'inizio dei lavori.
- 151. § 1.** Il Capitolo Generale è convocato dal Ministro Generale, per mezzo di lettera circolare, indirizzata a tutte le *Case* sei mesi prima della sua celebrazione.
§ 2. Se l'ufficio di Ministro Generale è vacante per morte, rinuncia o rimozione, il Capitolo Generale è convocato dal Vicario Generale quanto prima, così che la celebrazione non sia oltre i sei mesi dall'inizio della vacanza.
- 152.** In casi particolari e per giustificati e gravi motivi, il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, può anticipare o ritardare di tre mesi la celebrazione del Capitolo Generale.

2. Elezioni

- 153. § 1.** Tenendo conto del n. 143 di queste Costituzioni costituisce grave mancanza procurare in qualunque modo voti per se stessi o per altri, direttamente o indirettamente (cf. can. 626).
§ 2. Perché il voto sia valido deve essere: libero, segreto, certo, assoluto, determinato (cf. can. 172, §§ 1-2).
- 154. § 1.** L'elezione del Ministro Generale si fa a scrutinio segreto. È legittimamente eletto Ministro Generale il Frate che riporta la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti, nei primi tre scrutini.
§ 2. Se nei primi tre scrutini nessun Frate consegue la maggioranza assoluta, si procede ad un quarto ed ultimo scrutinio, nel quale hanno voce passiva solo i due Frati che nel terzo scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti, o se sono più di due, i due più anziani di professione o di età, se professarono nello stesso giorno. Se anche nel quarto scrutinio rimane la parità, si ritiene eletto Ministro Generale il Frate più anziano di professione o di età, se professarono nello stesso giorno (cf. can. 119, 1°).
- 155.** L'elezione deve essere intimata immediatamente all'eletto. Se questi avesse gravi motivi per non accettare l'ufficio, dichiarerà formalmente al Capitolo la volontà di non accettare l'ufficio; nel qual caso si ripete l'elezione. Se accetta entra subito in carica con piena autorità a norma delle presenti Costituzioni (cf. cann. 177, § 2 e 178).
- 156.** Se accetta, tutti si recano in Cappella per il canto del *Te Deum* e per la professione di fede e il giuramento di fedeltà del Ministro Generale e del Vicario Generale.
- 157. § 1.** L'elezione dei tre Consiglieri Generali si fa per scrutini distinti e segreti.
§ 2. È legittimamente eletto Consigliere Generale il Frate che riporta la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti, nei primi due scrutini.

§ 3. Se nei primi due scrutini nessuno consegue la maggioranza assoluta, si procede ad un terzo ed ultimo scrutinio, nel quale hanno voce passiva solo i due Frati che nel secondo scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti o, se sono parecchi, i due più anziani di prima professione o di età, se professarono nello stesso giorno. Se anche dopo il terzo scrutinio rimane la parità, si riterrà eletto il Frate più anziano di professione o di età, se professarono nello stesso giorno (cf. can. 119, 1°).

3. Affari

158. § 1. Nella trattazione degli altri affari, il Capitolo osserverà la procedura stabilita nel suo Regolamento.

§ 2. Le decisioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a meno che non si tratti di modifiche da apportare alle Costituzioni nel qual caso si richiede la maggioranza dei due terzi.

159. Tutte le decisioni del Capitolo vengono promulgate, previa approvazione della Santa Sede quando richiesta, dal Ministro Generale sotto forma di decreto (cf. can. 8, § 2).

Titolo III

Il Ministro Generale

160. § 1. Il Ministro Generale ha autorità di governo, ordinaria e propria, su tutte e singole le *Case Mariane* e tutti i Frati.

§ 2. Memore che nella Chiesa ogni potestà viene da Dio (cf. can. 619), la eserciterà a norma del diritto universale e di queste Costituzioni (cf. can. 622) in spirito di servizio, in piena docilità allo Spirito Santo che è il vero «Ministro Generale dell'Ordine» (FF 779).

161. § 1. Il Ministro Generale viene eletto nel Capitolo Generale ordinario. Resta in carica per sei anni e può essere rieletto solo per un secondo sessennio consecutivo.

§ 2. Per essere eletto per un terzo sessennio consecutivo è possibile ricorrere all'istituto della postulazione. In caso di postulazione, che richiede ammissione da parte della Santa Sede (cfr. cann. 180-183), il candidato deve ottenere i due terzi dei voti nei primi due scrutini, dopo dei quali perde voce passiva.

162. All'ufficio di Ministro Generale può essere eletto un Frate che abbia almeno 35 anni di età e cinque di professione perpetua nell'Istituto (cf. can. 623) e che abbia le doti spirituali, morali e intellettuali che lo rendano idoneo a tale compito.

- 163. § 1.** Il Ministro Generale risiede nella Casa Generalizia, che non può trasferire altrove senza il consenso del Consiglio Generale e previa informazione della Santa Sede.
- § 2.** Con l'ufficio di Ministro Generale sono incompatibili quelli di Guardiano della Casa Generalizia, di Economo Generale, (cf. can. 636, § 1) di Segretario Generale e di Maestro di Noviziato.
- 164. § 1.** Il Ministro Generale rappresenta l'Istituto e ne cura i rapporti con le Autorità e le Istituzioni ecclesiastiche e civili. Tuttavia può conferire, con il consenso del suo Consiglio, l'incarico di Rappresentante legale ad un religioso, stimato idoneo, per le capacità e la rettitudine.
- § 2.** Il Ministro Generale è primo responsabile nella gestione dei beni temporali dell'Istituto; ma nella loro amministrazione ordinaria è coadiuvato dall'Economo Generale.
- 165.** Il Ministro Generale assume il compito precipuo di animatore dell'Istituto e del suo carisma. In esecuzione di quanto stabilito dal Capitolo Generale, sarà pertanto nelle sue cure:
- a. mantenere lo spirito dell'Istituto, promovendo l'unione e la carità tra i Frati e favorendo la loro formazione;
 - b. mantenere vivo il carisma fondazionale mediante una fedeltà dinamica al suo progetto apostolico favorendo lo sviluppo delle opere mediante un'attenzione costante ai segni dei tempi;
 - c. promuovere l'osservanza regolare nelle *Case Mariane* rimuovendo eventuali abusi.
- 166.** In costante ascolto dei suoi collaboratori, convoca il Consiglio Generale almeno una volta al mese e tutte le volte che lo richiedano le esigenze e l'utilità dell'Istituto. Con sollecitudine notifica, tramite il Segretario Generale, la convocazione e gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima della riunione fissata e fa pervenire i relativi documenti.
- 167.** Compito proprio del Ministro Generale è nominare, previo consenso del suo Consiglio, i Delegati di Zona, i Guardiani di tutte Fraternità, e i Responsabili della formazione, premessa «una opportuna consultazione» (can 625, § 3), a norma del Direttorio.
- 168.** Al Ministro Generale, col consenso del suo Consiglio, compete altresì il trasferimento dei Frati da una Delegazione all'altra dell'Istituto, sentito il parere dei due Delegati e udito il Frate.
- 169.** Il trasferimento è dato sempre per iscritto.
- 170. § 1.** Almeno una volta durante il suo ufficio, il Ministro Generale compirà la Visita canonica di tutte le *Case*, a norma del Direttorio. Di essa presenterà una relazione nel Capitolo Generale ordinario.
- § 2.** Solo in casi eccezionali, e previo consenso del suo Consiglio, potrà delegare come Visitatore il suo Vicario o un altro Consigliere Generale.

- 171.** Scopo precipuo della Visita è l'incontro con i singoli membri delle Fraternità per una più diretta conoscenza delle loro esigenze e per ricercare insieme i mezzi che favoriscano la crescita spirituale e il retto funzionamento della *Casa*. Ciascun Frate si comporterà con fiducia nei confronti del Ministro Generale o del Visitatore, rispondendo secondo verità nella carità alle sue legittime domande. A nessuno è lecito distogliere i Frati da tale dovere o impedire altrimenti lo scopo della visita (cf. can. 628, § 3).
- 172.** Oltre alla Visita canonica, il Ministro Generale incontri periodicamente le Fraternità dell'Istituto allo scopo di portare ai Frati, mediante l'illuminato consiglio e la paterna direzione, un messaggio spirituale, che favorisca la crescita della loro vita interiore, rinsaldi la vita comunitaria, risolva eventuali difficoltà e renda sempre più efficiente ed efficace l'attività apostolica. Si renda anche disponibile perché i Frati possano trattare con lui personalmente, essere ascoltati, indirizzati, aiutati nelle loro necessità.
- 173.** Perché sia più efficacemente favorita la comunione dell'Istituto con la Santa Sede, il Ministro generale trasmetterà alla medesima, dopo la celebrazione del Capitolo Generale ordinario, una breve relazione sullo stato e sulla vita dell'Istituto (cf. can. 592, § 1).
Inoltre, sarà sollecito nel portare a conoscenza delle singole Fraternità i documenti della Santa Sede riguardanti la vita religiosa e ne curerà l'osservanza (cf. can. 592, § 2).
- 174.** Qualora il Ministro Generale, per giusti e gravi motivi, volesse rinunciare al proprio ufficio, dopo aver informato il suo Consiglio, presenterà la rinuncia alla Santa Sede, alle cui decisioni dovrà attenersi.
Se invece si rendesse necessaria la rimozione del Ministro Generale, il Vicario Generale, con il consenso degli altri Consiglieri, presenterà la questione alla Santa Sede, alle cui decisioni ci si dovrà attenere.

Titolo IV

Il Consiglio generale

- 175. § 1.** Il Consiglio Generale si compone di tre Consiglieri eletti singolarmente dal Capitolo Generale, a norma delle Costituzioni e del suo Regolamento. Suo compito è quello di aiutare il Ministro Generale, che lo presiede, nello svolgimento del suo incarico.
§ 2. Il Capitolo elegge tra i tre Consiglieri il Vicario Generale con la stessa procedura di cui all'art. 157 §3.
- 176.** Possono essere eletti Consiglieri Generali i Frati che abbiano almeno 35 anni di età e siano professi perpetui da almeno 5 anni.

- 177.** Si eleggano Consiglieri Generali Frati di provata fedeltà nell'osservanza della disciplina religiosa, di sperimentata prudenza, carità e sincerità nell'adempimento dei propri compiti e abbiano i requisiti per espletare tali uffici.
- 178.** I Consiglieri Generali sono eletti per un sessennio e possono essere rieletti solo per un secondo sessennio consecutivo.
- 179.** I Consiglieri Generali, oltre a collaborare con il Ministro Generale, possono attendere a quegli uffici generali che egli giudicherà opportuno assegnare.
- 180.** § 1. I Consiglieri Generali collaborano nel governo dell'Istituto soprattutto con lo studio e la discussione delle questioni proposte in Consiglio, e con la partecipazione alle decisioni che il Ministro Generale deve prendere, dando il proprio consenso o parere a norma del diritto universale e proprio (cf. can. 627).
§ 2. Delle riunioni del Consiglio il Segretario Generale deve stendere un verbale che, approvato all'inizio della riunione successiva, apportate le eventuali integrazioni o rettifiche, dev'essere conservato nell'Archivio generale.
- 181.** Nei casi di dimissione di un Frate, il Ministro Generale e il suo Consiglio procedono collegialmente a norma del can. 699, § 1.
- 182.** I Consiglieri Generali, quando è richiesto il loro consenso o parere, sono tenuti a esprimere sinceramente la propria opinione e all'obbligo di osservare il segreto di ufficio su quanto viene trattato in Consiglio; obbligo che il Ministro Generale può sollecitare (cf. can. 127, § 3).
- 183.** § 1. I Consiglieri Generali di norma dimorano nella Casa Generalizia; però in caso di necessità, possono dimorare in un'altra *Casa* dell'Istituto, assicurando tuttavia che almeno il Vicario e il Segretario Generali siano sempre presenti nella Casa Generalizia.
§ 2. Non possono avere altri uffici, che impediscano quello di Consigliere.
- 184.** § 1. Compete al Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, accettare l'eventuale rinuncia all'ufficio da parte del Vicario Generale o di un Consigliere Generale.
§ 2. Se si rende vacante l'ufficio di un Consigliere Generale per morte, rinuncia o rimozione, un Frate idoneo sarà eletto collegialmente dal Consiglio insieme al Ministro Generale. Questi resterà nell'ufficio fino allo scadere del mandato iniziato dal Consigliere che sostituisce.
§ 3. Se si rende vacante l'ufficio di Vicario Generale per le cause di cui al paragrafo 2 sarà eletto collegialmente dal Consiglio Generale con il Ministro Generale un nuovo Consigliere per reintegrare il numero richiesto. Il Consiglio Generale così reintegrato eleggerà il Vicario Generale.

Titolo V

Gli uffici generali

1. Il Vicario Generale

- 185. § 1.** Il Vicario generale è il più diretto collaboratore del Ministro Generale nel governo dell'Istituto, ha autorità ordinaria vicaria ed è Superiore maggiore, quando lo sostituisce (cf. can. 620).
- § 2.** Fa le veci del Ministro Generale assente o impedito; nei quali casi, però, lo supplisce solo nel disbrigo degli affari ordinari e deve invece astenersi dal fare innovazioni non necessarie o urgenti.
- 186.** Vacante l'ufficio di Ministro Generale per morte, rinuncia o rimozione, il Vicario Generale assume il governo dell'Istituto fino alla elezione del nuovo Ministro Generale. Provvede a convocare il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Ministro Generale e del suo Consiglio entro sei mesi dall'inizio della vacanza.

2. L'Economo Generale

- 187. § 1.** L'Economo Generale, che non può essere un membro del Consiglio Generale, è eletto dal Capitolo Generale per un periodo di sei anni. Può essere nuovamente eletto per altri sei anni ed eccezionalmente per un terzo sessennio consecutivo.
- § 2.** Amministra i beni mobili e immobili dell'Istituto, sotto la direzione del Ministro Generale (cf. can. 636, § 1). Al Ministro Generale e al suo Consiglio rende conto ogni sei mesi della sua amministrazione.
- § 3.** Tiene anche il registro delle entrate e delle uscite della Curia Generalizia, in cui annota ogni spesa.
- § 4.** Prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone all'approvazione del Ministro Generale col consenso del suo Consiglio.
- 188. § 1.** Compete pure all'Economo Generale custodire e aggiornare gli inventari e le convenzioni relative all'apertura di tutte le *Casa*. Rimette a ciascuna *Casa*, per l'archivio locale, copia di quanto la riguarda dal punto di vista economico.
- § 2.** Inoltre, coordina e controlla l'amministrazione delle singole *Casa*. In particolare esamina il rendiconto da queste annualmente trasmesso.
- 189.** L'Economo Generale deve:
- a. avere la necessaria competenza ed esperienza degli affari economico-amministrativi;
 - b. conoscere il diritto canonico e il diritto civile;
 - c. attendere al proprio ufficio con fedeltà.

190. L'Economo Generale nello svolgimento del suo compito non può porre atti giuridici, né fare spese al di là di quelle ordinarie, né contrarre debiti o alienazioni, concedere prestiti, dare garanzie, avallare o emettere cambiali, gravare di ipoteche i beni dell'Istituto, senza la licenza scritta del Ministro Generale, ottenuto il consenso del suo Consiglio.

191. L'Economo Generale in occasione del Capitolo Generale ordinario presenta una relazione sullo stato economico dell'Istituto e sull'amministrazione relativa al periodo intercorso dall'ultimo Capitolo Generale, approvata previamente dal Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio.

3. Il Segretario Generale

192. § 1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro Generale, col consenso del suo Consiglio, per un periodo di sei anni. Può essere confermato per altri sei anni.

§ 2. Deve avere almeno 35 anni di età ed essere professo perpetuo da cinque anni.

§ 3. Il Segretario Generale svolge funzione notarile a servizio del Ministro Generale e del suo Consiglio e perciò risiede abitualmente nella Casa Generalizia.

193. Il Segretario Generale deve possedere:

- a. talento intellettuale per l'ufficio che adempie;
- b. docilità verso il Ministro Generale e gli altri Consiglieri Generali;
- c. diligenza e precisione nei compiti del suo ufficio, perché gli affari dell'Istituto non subiscano ritardi;
- d. riservatezza in tutti gli affari che deve trattare, avendo presente che è tenuto al segreto d'ufficio.

194. Sono compiti specifici del Segretario Generale:

- a. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e darne lettura nella riunione successiva per l'approvazione;
- b. aiutare il Ministro Generale nel disbrigo della corrispondenza relativa al governo dell'Istituto;
- c. tenere aggiornati i libri dell'Istituto, a norma del Direttorio;
- d. avere cura dell'archivio;
- e. aggiornare le schede e la statistica dei frati, delle *Case* e delle opere.

4. Il Procuratore Generale

- 195. § 1.** Il Procuratore Generale è nominato dal Ministro Generale col consenso del Consiglio Generale, per un periodo di sei anni. Allo scadere del mandato può essere confermato.
Deve avere 35 anni di età e almeno cinque anni di professione perpetua.
- § 2.** Sua funzione è quella di gestire gli affari giuridici con i Dicasteri della Santa Sede, secondo le indicazioni e la mente del Ministro Generale.
- § 3.** Deve avere una preparazione in diritto canonico e, se possibile, anche conoscenze nel diritto civile.

Titolo VI

La Delegazione di Zona

- 196.** La Delegazione di Zona è composta dall'unione di almeno tre Fraternità e di almeno dodici Frati il cui governo – ferma restando la piena e ordinaria autorità di governo del Ministro Generale su tutte le Fraternità e tutti i Frati della Delegazione – è affidato, con potestà delegata, a un Superiore Delegato di Zona.
- 197.** Spetta al Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio valutare le situazioni, esaminare le condizioni e deliberare la costituzione di una Delegazione, determinarne la sede, le successive modifiche e la sua soppressione (cf. can. 581).
- 198. § 1.** Compete pure al Ministro Generale nominare il Delegato di Zona, per un periodo di tre anni rinnovabile per una volta, eccezionalmente per una seconda volta, con il consenso del suo Consiglio e previa consultazione scritta, motivata e firmata, di tutti i membri della Delegazione.
- § 2.** La Delegazione è retta da uno Statuto proprio, approvato dal Capitolo Generale a maggioranza assoluta.
- 199. § 1.** Il Delegato è un Superiore, ma non ai sensi del can. 620, in quanto ha poteri delegati dal Ministro Generale.
- § 2.** A lui è affidato un compito di collegamento tra la Delegazione e il Ministro Generale.
- § 3.** Uditi il suo Consiglio, i rispettivi Guardiani e lo stesso Frate, può trasferirlo con lettera, da una Fraternità all'altra. Procurerà inoltre di sostenere i Frati nella loro fedeltà alla vocazione e intervenire dove ciò non avvenisse.
- 200.** È membro di diritto del Capitolo Generale.
- 201. § 1.** Oltre i poteri stabiliti nelle Costituzioni, può ricevere dal Ministro Generale, secondo le varie circostanze, altri poteri, che debbono essere chiaramente definiti nella lettera di nomina. Di volta in volta potrà ricevere dal Ministro Generale anche dei poteri *ad actum*.

§ 2. Nell'adempimento del suo mandato abbia particolare cura a non oltrepassare i limiti delle sue competenze, onde evitare di porre atti invalidi (cf. can. 133).

- 202.** Il Delegato è coadiuvato nel governo dal Consiglio di Delegazione, composto da tre Consiglieri: il Vicario, l'Economo e il Segretario.
- 203.** I Consiglieri vengono nominati dal Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio, previa consultazione scritta, motivata e firmata di tutti i membri della Delegazione. Il loro mandato dura tre anni ed è rinnovabile, ma per non più di altri due trienni consecutivi.
- 204.** L'ufficio di Delegato è incompatibile con quello di Guardiano di una Fraternità.
- 205.** **§ 1.** In stretta comunione con il Ministro Generale, il Delegato cura i rapporti con le Autorità e gli organismi ecclesiali e religiosi della sua Zona.
§ 2. In particolare, il Delegato rappresenta il Ministro Generale presso i Vescovi delle rispettive Diocesi in cui sono le case della Delegazione e presso le Conferenze dei Religiosi.
- 206.** In spirito di servizio e di fraterna comunione, il Delegato si mantiene in contatto con i Guardiani e procura di avere incontri frequenti e personali con i Frati. Pertanto:
- stimola nei Frati l'obbedienza e il rispetto verso i Guardiani, perché collaborino alla missione della Fraternità con spirito di collaborazione responsabile e con senso di appartenenza, contribuendo così a creare unità e spirito di famiglia.
 - visita annualmente le Fraternità della Delegazione e ogni qualvolta lo ritiene necessario e rimane in contatto con i Frati che per qualsiasi motivo sono fuori della Delegazione.
 - riunisce, almeno una volta all'anno, tutti i Guardiani della Delegazione, per fare insieme il punto della situazione e per trattare gli interessi comuni alla Delegazione.
- 207.** Riceve le domande scritte degli aspiranti che si sentono chiamati dallo Spirito alla vita religiosa nel nostro Istituto e, udito il parere del suo Consiglio, li ammette al postulando.
- 208.** Udito il Consiglio e i Responsabili delle relative tappe della formazione, il Delegato presenta al Ministro Generale e al suo Consiglio, un parere motivato sui candidati per l'ammissione al Noviziato. Presenta un parere dettagliato, sulla base di quello, ugualmente dettagliato, dei diretti responsabili della formazione e del Guardiano, riguardo i Professi temporanei presenti nella Delegazione per l'ammissione al rinnovo della professione temporanea annuale e alla professione perpetua. Ugualmente riguardo all'ammissione agli ordini sacri.
- 209.** Con l'ammissione al noviziato si è ascritti alla Delegazione di Zona di origine.

- 210.** Ogni anno il Delegato presenta al Ministro Generale, una relazione scritta e dettagliata sulla situazione generale della Delegazione (vita spirituale, comunitaria, apostolica), con una attenzione particolare alla formazione permanente dei Frati.
- 211. § 1.** Nell'amministrazione ordinaria dei beni temporali della Delegazione, il Delegato è coadiuvato dall'Economo, il quale esplicherà il proprio compito a norma del diritto. Di essa renderà conto ogni sei mesi al Ministro Generale.
- § 2.** Per compiere atti di amministrazione straordinaria, il Delegato ha bisogno della licenza espressa del Ministro Generale.



Capitolo VI

L'ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ

A LIVELLO LOCALE

*«I frati, che sono
ministri e servi degli altri frati,
visitino e ammoniscano i loro frati» (Rb X);*

Titolo I

La Fraternità locale

- 212.** Le fraternità religiose hanno il nome e il significato di *Casa Mariane* o *Città Mariane* a servizio della Chiesa, costituite a norma del Direttorio.
- 213.** La Fraternità locale è composta di regola da almeno tre Frati di voti perpetui, che abitano in una *Casa* legittimamente eretta e conducono vita fraterna in comunità sotto l'autorità del Guardiano costituito a norma delle presenti Costituzioni (cf. can. 608).
- 214.** Ogni Fraternità è parte vitale dell'Istituto. Fondata sulla carità, in essa debbono risplendere la mutua comprensione e il reciproco aiuto per una più perfetta fedeltà agli impegni religiosi e apostolici, e la gioia di vivere e lavorare insieme.
- 215.** Prima di aprire una *Casa* si esamini: se l'Opera rientra nella utilità della Chiesa e dell'Istituto; se sono assicurate le condizioni necessarie per garantire ai Frati la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio del nostro Istituto; se, prudentemente, si ritiene possibile si possa economicamente sostenere e quindi provvedere in modo adeguato alle necessità personali e apostoliche dei Frati (cf. can. 610).
- 216. § 1.** Compete al Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, l'erezione di una nuova *Casa* o la sua destinazione ad altra finalità, previo consenso scritto del Vescovo diocesano (cf. can. 609, § 1).

§ 2. Il consenso del Vescovo implica anche il diritto di condurre una vita conforme all'indole propria e alle specifiche finalità del nostro Istituto, di esercitarvi le nostre opere proprie, salvo eventuali condizioni apposte nell'atto del consenso e di esercitarvi il ministero sacro (cf. can. 611).

217. Quando il Ministro Generale, avuto il consenso del suo Consiglio, procede all'erezione di una nuova Fraternità, anche se in terra di missione, stipula, sentito il Delegato di Zona, le necessarie convenzioni con il Vescovo diocesano (cf. cann. 678, § 3; 681, § 2).

218. Compete pure al Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, sopprimere una *Casa* dell'Istituto, previa consultazione del Vescovo diocesano (cf. can. 616, § 1) e sentito il Delegato della Zona.

Titolo II

Il Padre Guardiano

219. § 1. Il Guardiano esercita sui Frati che gli sono affidati, l'autorità che è sua propria a norma del diritto universale e del nostro Istituto.

§ 2. Si mantenga libero da impegni che possano compromettere i compiti fondamentali del suo servizio verso i Frati, e non si allontani dalla Comunità se non a norma del nostro diritto proprio (cf. can. 629).

220. § 1. Il Guardiano viene nominato dal Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, previa una opportuna consultazione dei membri della comunità (cf. can. 625, § 3) a norma del Direttorio.

§ 2. A tale ufficio sia designato un professo perpetuo che abbia compiuto trenta anni di età e sia professo perpetuo da almeno tre anni, idoneo al compito che gli viene affidato.

221. Il Guardiano dura in carica tre anni, ma il Ministro Generale, udito il suo Consiglio, può confermarlo per un secondo triennio consecutivo.

222. Dopo il secondo triennio, se la necessità lo richiede e la consultazione lo suggerisce, il Ministro Generale, col consenso del suo Consiglio, può nominare il Guardiano per un terzo triennio consecutivo nella stessa Fraternità; al termine di questi mandati cesserà per almeno un anno dall'ufficio di Guardiano (cf. can. 624, § 2).

223. § 1. Il Guardiano, consapevole che l'autorità gli viene da Dio mediante il ministero della Chiesa, adempie il suo ufficio con spirito di servizio verso i Frati che gli sono affidati; li ama quali figli di Dio, favorisce la loro fedeltà alla vocazione religiosa e alla vita comunitaria.

§ 2. Il Guardiano dimostra soprattutto nei rapporti personali con i Frati, la sua premura per la loro salute e le loro necessità; ha una cura speciale per quelli anziani, ammalati e per quanti si trovano in difficoltà.

- 224.** Compete al Guardiano, distribuire equamente gli incarichi comunitari, udito il suo Consiglio e utilizzando i talenti e facendo appello allo spirito di sacrificio di ciascun Frate, secondo il fine dell'Istituto. Organizza e coordina l'attività dei Frati così che ciascuno possa operare con senso di responsabilità.
- 225.** Nell'adempimento del suo servizio, con l'aiuto del suo Consiglio, detto Consiglio di Fraternità, composto da religiosi professi perpetui, il Guardiano ha come primo impegno quello costruire una comunità unita nel Signore, quindi di riprendere coloro che non osservano le esigenze della vita comunitaria.
- 226. § 1.** Il Guardiano esercita il suo ufficio in comunione con il Ministro Generale e il Delegato, e ne accoglie con spirito di fede e di obbedienza le disposizioni e le direttive, così da assicurare, anche con l'esempio, l'unione della Fraternità con tutti i Frati dell'Istituto.
§ 2. Ogni anno il Guardiano farà la relazione scritta sull'andamento della comunità al Delegato di Zona.
- 227.** Scaduto il tempo del mandato, il Guardiano cessa dall'ufficio solo al momento in cui gli subentra il nuovo Guardiano, a meno che non gli venga intimato per iscritto il momento della cessazione (cf. can. 186).
- 228.** Il Ministro Generale, col consenso del suo Consiglio, può rimuovere il Guardiano dal suo ufficio o trasferirlo ad un altro ufficio per il bene dell'Istituto.

Titolo III

Il Consiglio di Fraternità

- 229. § 1.** Il Guardiano nel suo governo è coadiuvato dal Consiglio di Fraternità, necessario per garantire alla Fraternità l'adempimento degli aspetti organizzativi, disciplinari e amministrativi.
§ 2. Il Consiglio di Fraternità è composto da almeno due membri, uno dei quali è Vicario, che talora può fungere anche da Segretario, e l'altro può essere Economo. Il numero dei Consiglieri può variare in proporzione al numero dei membri della Fraternità. Durano in carica per tre anni e possono essere sempre riconfermati.
- 230. § 1.** Il numero dei Consiglieri di ciascuna Fraternità è stabilito dal Ministro Generale, udito il suo Consiglio e tenendo conto del numero dei Frati e delle attività che svolgono.
§ 2. Se una Fraternità è costituita da meno di sei Frati, questi fanno tutti parte del Consiglio di Fraternità.

- 231.** Il Guardiano deve avere il consenso del Consiglio di Fraternità per:
- a. assegnare ai Frati i servizi comunitari;
 - b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fraternità e delle opere connesse;
 - c. approvare ogni mese lo stato economico della *Casa* e dei registri di amministrazione;
 - d. chiedere al Ministro Generale, il consenso per compiere atti giuridici e amministrativi eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 232.** § 1. Il Vicario è il diretto collaboratore del Guardiano per il buon andamento della *Casa* e ne fa le veci quando è assente o impedito.
§ 2. Se l'ufficio del Guardiano si rende vacante, il Vicario assume il governo della Fraternità fino alla nomina del nuovo.
- 233.** Nelle Fraternità composte dal numero minimo di tre Frati, il Vicario attenderà anche all'ufficio di Segretario.
- 234.** L'Economo cura l'amministrazione dei beni della *Casa* sotto la direzione del Guardiano, dal quale è possibilmente distinto (cfr. can. 636 §1 del CIC). Perciò si terrà sempre pronto a presentargli la sua gestione e nei tempi opportuni interesserà tutta la Fraternità alla situazione economico-finanziaria della *Casa*.
- 235.** § 1. L'Economo attende al suo ufficio con spirito di servizio verso i Frati provvedendo agli acquisti; ha cura dell'eventuale personale esterno e dei contratti di lavoro assicurativi; vigila perché si evitino abusi e sprechi di ogni genere; cura l'arredamento e mantiene gli ambienti semplici, funzionali, ordinati e puliti.
§ 2. Il Guardiano sia al corrente di tutta la situazione economica della *Casa*.
- 236.** L'Economo annoterà diligentemente tutte le entrate e le uscite della *Casa* in apposito registro, che ogni mese presenterà al Consiglio della Fraternità. Compete pure a lui comunicare all'Economo Generale i bilanci annuali preventivi e consuntivi della *Casa* con i relativi verbali di approvazione da parte del Consiglio e versare all'Economo Generale le eccedenze.
- 237.** L'Economo non può porre atti giuridici e amministrativi eccedenti l'ordinaria amministrazione, né compiere validamente alcuna operazione che richieda l'autorizzazione della competente autorità superiore.
- 238.** Propria del Segretario è la responsabilità dell'archivio della *Casa*. Esso va costantemente aggiornato; deve contenere i documenti che interessano la Fraternità, le opere e la cronistoria della *Casa*.
- 239.** Al Segretario compete anche la cura e l'aggiornamento della biblioteca della *Casa*, perché sia mezzo efficace della formazione permanente dei Frati.

Titolo IV

Il Capitolo della Fraternità

- 240.** Il Capitolo della Fraternità è uno dei più importanti momenti della vita comunitaria in cui caritatevolmente i Frati si aiutano a sostenere e a migliorare la loro vita spirituale e apostolica.
- 241. § 1.** Al Capitolo della Fraternità partecipano tutti i Frati membri della comunità. Nelle eventuali elezioni, però, hanno voce attiva e passiva soltanto i Frati di professione perpetua.
- § 2.** Il Capitolo di regola è convocato dal Guardiano o, in sua assenza, dal Vicario, ogni mese e ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- 242.** Al Capitolo della Fraternità compete in modo specifico:
- fissare il programma annuale e mensile della vita e delle attività della Fraternità nonché approntare un orario conveniente degli atti comuni;
 - elaborare il progetto comunitario apostolico, adattando alle sue esigenze, nel modo migliore possibile, l'orario e i ritmi della vita comunitaria;
 - promuovere la vita liturgica della Fraternità;
 - accettare impegni di apostolato importanti e di lunga durata, armonizzati con la vita comunitaria;
 - far conoscere e discutere i problemi e le difficoltà della Fraternità e collaborare per una loro soluzione;
 - studiare e discutere le proposte da inviare al Capitolo Generale;
 - esprimere un parere di idoneità o meno dei candidati al rinnovo della professione temporanea o all'ammissione alla professione perpetua e agli Ordini sacri;
 - eleggere i membri del Consiglio della Fraternità che devono essere confermati dal Ministro Generale.
- 243.** Delle riunioni del Capitolo della comunità deve essere accuratamente stilato un verbale, firmato dal Guardiano e dal Segretario.

Capitolo VII

AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

244. L'Istituto, le Delegazioni e le Fraternità, in quanto persone giuridiche pubbliche, godono del diritto di acquistare, possedere, amministrare e disporre di beni temporali, secondo il diritto universale e il diritto proprio. Tutti questi sono beni ecclesiastici, regolati dal Libro V del Codice di Diritto Canonico.

245. § 1. Il patrimonio stabile è costituito da tutti i beni mobili e immobili, finanziari ed economici che, mediante legittima assegnazione, sono destinati a garantire un minimo di sostegno economico dell'Istituto, delle Fraternità e delle opere. L'assegnazione spetta al Capitolo Generale o al Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio, avendo ascoltato i Delegati.

§ 2. Dato che il patrimonio stabile non può essere messo a rischio, in casi di estrema necessità, per compiere atti di alienazione di beni che vi fanno parte è competente il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio.

§ 3. Il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, se lo ritiene opportuno e vantaggioso, può chiedere l'istituzione di una pia fondazione canonica alla Santa Sede, a cui compete l'erezione, attenendosi alle sue disposizioni anche per le fondazioni civili, a cui potrebbe intestare la proprietà dei beni e attribuirne l'amministrazione³.

246. Le finalità principali per le quali i beni temporali devono essere utilizzati sono:

- a. il mantenimento del culto divino;
- b. il sostegno e la formazione dei Frati;
- c. la promozione e lo sviluppo dell'apostolato;
- d. la promozione delle vocazioni;
- e. l'aiuto alle necessità della Chiesa e alle opere di carità a favore dei più bisognosi.

247. § 1. Tutti coloro che amministrano i beni devono osservare le norme del diritto universale, oltre alle disposizioni del diritto dell'Istituto e della corrispondente legislazione civile.

§ 2. Essi devono rendere conto regolarmente della loro amministrazione al Superiore competente e aiutarlo a preparare le rispettive relazioni per gli organi competenti dell'Istituto, eventualmente per le autorità civili, per i benefattori e le altre persone che devono esserne a conoscenza.

§ 3. L'Economo Generale è aiutato nel suo compito da due Consiglieri (cf. can. 1280), scelti dal Ministro Generale con il consenso dei suoi Consiglieri.

248. § 1. Lo spirito di povertà che anima l'uso responsabile dei beni richiede un'amministrazione sicura ed efficiente. Quindi essa a tutti i livelli deve essere

³ DICASTERO PER LA VITA CONSACRATA, *Economia a servizio del carisma e della missione*, nn. 89-90.

sempre adempiuta secondo un bilancio approvato dall'autorità competente, in conformità con il diritto proprio.

§ 2. Quando si costituiscono Delegazioni e *Case*, si istituiscono opere o si intraprendono attività di apostolato di qualsiasi tipo, devono essere garantiti il loro finanziamento e la loro sostenibilità.

249. La proprietà e l'amministrazione dei beni delle Delegazioni e delle Fraternità hanno come scopo il bene generale dell'Istituto. Pertanto, in caso di necessità, il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio e ascoltato il parere degli organi interessati, può disporre di essi per assicurare la formazione dei membri e sostenere le necessità e i progetti dell'Istituto a livello generale o di qualche Delegazione o Fraternità, sempre nel rispetto dell'intenzione del donatore.

250. § 1. Spetta al Capitolo Generale determinare quali sono gli atti di amministrazione straordinaria a norma del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico a livello generale, di Delegazione e locale.

§ 2. In conformità con il diritto proprio, sono competenti ad autorizzare tali atti:

- a. per quanto riguarda i beni dell'Istituto, il Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio;
- b. per quanto riguarda la proprietà della Delegazione, il Delegato, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Ministro Generale;
- c. per quanto riguarda la proprietà delle Fraternità, il Guardiano, con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Delegato.

§ 3. Se si tratta di un'operazione che supera la somma definita dalla Santa Sede per ogni regione, oppure di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, è richiesta anche l'autorizzazione della Santa Sede (cf. can. 1292, §2).

251. Senza l'autorizzazione scritta del Ministro Generale, con il consenso del suo Consiglio, nessuno è autorizzato ad accettare donazioni che comportano obblighi o oneri.

252. Per quanto riguarda l'acquisizione di debiti o obblighi, le persone giuridiche dell'Istituto e i suoi membri devono attenersi alle disposizioni del diritto universale e del diritto proprio dell'Istituto.



Capitolo VIII

FEDeltÀ E PERSEVERANZA

- 253.** La chiamata divina alla vita di consacrazione religiosa nell'Istituto esige non solo la libera accettazione iniziale, ma anche la continua vigilanza per una perseverante fedeltà agli impegni assunti con la professione, rispettando, custodendo e rendendo operativo il dono ricevuto (cf. LG, 44; 47).
- 254.** Poggiamo la nostra perseveranza totalmente sulla fedeltà di Dio, che ci ha amati per primo, e alimentiamo la gioia della nostra donazione con la preghiera, con l'imitazione dell'Immacolata Madre di Gesù, e con la generosità del sacrificio nella nostra continua conversione a Cristo.
- 255.** Il Frate ha in somma stima la vocazione che ha ricevuto dal Signore e ne è riconoscente. Pone ogni impegno nel perseverare e maggiormente eccellere in essa per una più grande santità della Chiesa e per la maggior gloria di Dio.
- 256.** § 1. La fedele e amorosa osservanza della Regola e delle Costituzioni è la via maestra della santificazione. Esse obbligano moralmente in forza dell'impegno che assumiamo liberamente davanti alla Chiesa con la professione religiosa.
- § 2. Riguardo al contenuto dei voti emessi nella professione religiosa le Costituzioni obbligano in coscienza, sotto peccato, e la gravità o meno della singola trasgressione va valutata in rapporto alla materia, all'avvertenza e al deliberato consenso.
- § 3. Negli altri casi (prescrizioni disciplinari, ascetiche, direttive), le norme, per se stesse, non obbligano neppure sotto pena di peccato veniale; tuttavia, trasgredirle senza ragione costituisce certamente un'imperfezione morale rispetto all'obbligo assunto con la professione, che può diventare anche colpa grave quando le mancanze sono frequenti e deliberate oppure fatte per disprezzo delle norme, o con grave scandalo e danno per la Fraternità e per gli altri.
- 257.** Qualora un Frate, dopo aver pregato, riflettuto e chiesto consiglio, ritenesse di non poter più proseguire nella vita nell'Istituto, potrà liberamente chiedere di lasciarlo.
- 258.** Per il passaggio di un Frate ad un altro Istituto di vita consacrata, per l'esclusione, per l'uscita dall'Istituto, per la dimissione di un professo temporaneo o perpetuo, per la riammissione nell'Istituto di un membro

legittimamente uscito, si osservino attentamente le disposizioni del diritto canonico (cf. cann. 684 – 704)⁴.

- 259.** Il Frate che lascia l'Istituto o ne è legittimamente dimesso, pur non potendo pretendere alcunché, tuttavia sia aiutato dall'Istituto con carità ed equità evangelica a inserirsi di nuovo nel secolo (cf. can. 702).
- 260.** Tutti i Frati, ciascuno per la sua parte, osserveranno il dovuto riserbo, specialmente circa i motivi dell'uscita, per non nuocere alla buona fama dell'interessato.

Capitolo IX

⁴ PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica sotto forma di «Motu Proprio» "Communis Vita"* del 26 marzo 2019; *Lettera Apostolica sotto forma di «Motu Proprio» "Competentias quasdam decernere"* dell'11 febbraio 2022; *Lettera Apostolica sotto forma di «Motu Proprio» "Recognitum Librum VI"* del 26 aprile 2022



NORME FINALI

- 261.** La nostra suprema norma di vita è la sequela di Cristo, proposta nel Vangelo ed espressa nelle presenti Costituzioni.
- 262.** § 1. La vita e l'azione apostolica delle nostre Fraternità e di ciascun Frate sono regolate dal diritto universale della Chiesa e dal nostro diritto proprio, espresso essenzialmente nelle presenti Costituzioni. Esse, infatti, contengono il patrimonio del nostro Istituto relativamente al fine, allo spirito, alla natura e alle sane tradizioni.
- § 2. La Chiesa, approvando le Costituzioni, riconosce l'origine carismatica, l'autenticità evangelica e la radicale ecclesialità del progetto apostolico del nostro Istituto.
- 263.** Ogni Frate deve avere una copia personale delle Costituzioni, insieme alla Regola bollata di san Francesco e alla Traccia, conoscerle, farne oggetto di meditazione ed osservarle.
- 264.** § 1. Per l'applicazione concreta delle Costituzioni, l'Istituto ha normative complementari: il Direttorio, eventuali Statuti e Regolamenti particolari, le Deliberazioni del Capitolo Generale.
- § 2. Le norme contenute in tali codici non possono essere contrari al Diritto universale e alle presenti Costituzioni e sono approvati, a norma del diritto proprio, o dal Capitolo Generale o dal Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio.
- 265.** § 1. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede.
- § 2. Eventuali modifiche anche parziali delle sue norme devono essere votate dal Capitolo Generale a maggioranza qualificata, ossia con 2/3 di voti dei presenti, ed essere poi approvate dalla Santa Sede.
- 266.** Dalle norme disciplinari del nostro diritto proprio possono essere dispensati, in casi particolari e per giusta causa:
- i singoli Frati dal proprio Guardiano;
 - i singoli Frati o un'intera Fraternità, dal Ministro Generale;
 - l'intero Istituto, dal Ministro Generale con il consenso del suo Consiglio.
- 267.** A tutela del carisma e della missione dell'Istituto, le eventuali modifiche alle Costituzioni devono essere approvate dal Capitolo generale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, e poi sottoposte all'approvazione definitiva della Santa Sede.
- 268.** Ciascun Frate riconosce nelle Costituzioni la volontà di Dio e con la materna intercessione della Vergine Immacolata, di san Giuseppe suo Sposo, vi conforma

la condotta, in ciò seguendo il nostro modello, Cristo, il quale venne nel mondo per eseguire non la propria volontà, ma quella di Colui che l'aveva mandato.